Assicurazione multirischio per la microimpresa

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: **REVO Insurance S.p.A.**

Prodotto: **REVO per la Microimpresa**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO per la Microimpresa" è un'assicurazione che tutela le microimprese in caso di eventi dannosi che possono compromettere l'attività e il patrimonio.

Che cosa è assicurato?

È possibile scegliere tra 4 piani predefiniti:

Piano START LITE

✓ **Eventi Catastrofali**

Copre i seguenti eventi calamitosi e catastrofali:

- Sisma: copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da sisma.
- Frana: copre i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da frana.
- Alluvione, inondazione ed esondazione: copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione, esondazione anche se provate da sisma.

Sono coperte le partite: Terreno, Fabbricato; Macchinari, Attrezzature con possibilità di estensione ad Arredamento e Merci.

Piano START

Oltre alla copertura Eventi Catastrofali presente nel piano START LITE incluse le partite Arredamento e Merci, è prestata la copertura:

✓ **Incendio e altri danni ai beni (copertura SAFE - rischi nominati)**

Copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- incendio; fulmine; scoppio, implosione ed esplosione; urto di veicoli o natanti; bang sonico; urto o caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e altri corpi volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore; caduta di ascensori, montacarichi e simili, per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

Sono coperte le partite: Fabbricato; Contenuto; Ricorso terzi.

Piano BOOST

Oltre alla copertura Eventi Catastrofali presente nel piano START, sono prestate le coperture:

✓ **Incendio e altri danni ai beni (copertura POWER – all risk)**

Copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento non espressamente escluso.

Sono coperte le partite: Fabbricato; Contenuto; Ricorso terzi.

✓ **Responsabilità civile verso terzi**

Comprende le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): tutela dai danni involontariamente causati a terzi (morte/lesioni personali; distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose) avvenuti durante lo svolgimento dell'attività.
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): tutela per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio.

✓ **Assistenza**

Comprende le seguenti garanzie:

- Assistenza - garanzia tradizionale: prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza 24h/24h per 365 all'anno, tramite contatto con la Centrale Operativa.
- Assistenza – garanzia parametrica:
  - Garanzia parametrica assistenza in caso di evento

Che cosa non è assicurato?

× **Rischi esclusi da tutte le coperture:**

- La polizza non copre perdite o danni relativi a Cyber Risk e Data Risk.
- Non sono coperti i fabbricati costruiti o ampliati senza un valido titolo edilizio.

× **Eventi Catastrofali**

- Sono esclusi i danni: • causati da allagamento, mareggiata, maremoto, tsunami, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina; • di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, tranne se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del sisma o della frana sui beni assicurati; • conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; • conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; • relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione • indiretti.

× **Incendio e altri danni ai beni**

Sono esclusi i danni ai seguenti beni: • affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, con valore artistico o affettivo; • boschi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole, alberi, piante, animali in genere; • piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale; • merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, se sono coperte dalla polizza trasporti; • argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti; • natanti e aeromobili di qualsiasi tipo; • ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D. Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni); • impianti a biomassa, impianti di cogenerazione, turbine in genere.

× **Responsabilità civile**

Responsabilità civile verso terzi. Non sono considerati terzi:

- se l'Assicurato è una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;

sisma: prevede una prestazione di immediato aiuto in denaro se un evento sisma che fa registrare il superamento della soglia sull'ubicazione monitorata.
- Garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione: prevede una prestazione di immediato aiuto in denaro se si verifica un evento alluvione, inondazione ed esondazione che fa registrare il superamento del punto di partenza.

Piano OVER

Oltre a quanto presente nel piano BOOST, sono prestate le coperture:

✓ **Furto e rapina**

Copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati in occasione di furto o rapina.

✓ **Tutela Legale**

Copre le spese di difesa legale sostenute per far valere i propri diritti in controversie giudiziali e stragiudiziali in procedimenti penali per delitto colposo, per contravvenzione e per delitti dolosi (salvo assoluzione dell'Assicurato).

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.

- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata. Sono considerati terzi, solo per gli infortuni che hanno come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dalla legge (art. 583 del Codice Penale), i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi rispondono, i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile) che subiscono il danno mentre prendono parte manuale all'attività assicurata.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.

Dove vale la copertura?

✓ Le coperture Eventi Catastrofali, Incendio e altri danni ai beni, Assistenza, Furto e Rapina, Tutela Legale operano per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.

✓ La garanzia Responsabilità Civile verso terza opera per i sinistri che avvengo nell'Unione Europea.

✓ La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera per i sinistri che si avvengono nel mondo intero.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:
- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento

La polizza ha durata annuale o biennale, con tacito rinnovo.

Il rinnovo è annuale anche in caso di durata iniziale biennale.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire l'assicurazione con l'invio di una raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa

Assicurazione multirischio per le microimprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO per l'impresa

Data di aggiornamento: 31/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 – 16121 Genova;
Sito Internet: www.revoinsurance.com.
PEC: revo@pec.revoinsurance.com.
Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla copertura:

✓ **INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – COPERTURA SAFE -** La copertura vale anche per:
- spese di demolizione e sgombero;
- spese peritali e oneri di urbanizzazione;
- eventi atmosferici;
- allagamento e bomba d'acqua.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Responsabilità civile verso terzi - La garanzia vale anche per:
- attività complementari e accessorie;
- danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro;
- committenza veicoli a motore;
- cose in consegna e custodia;
- danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate;
- responsabilità civile smercio;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da fuoriuscita di liquidi;
- responsabilità civile postuma 12 mesi.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - REVO ti tutela per quanto devi a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabile:
- ai sensi delle disposizioni di Legge che disciplinano l'azione di rivalsa dell'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione. La garanzia è estesa anche ai soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento per danni che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera a) (oppure eccedenti gli stessi danni pur se compresi in tali casi) e cagionati ai prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni che provocano la morte o un'invalidità permanente;
- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscono danni in occasione di lavoro o di servizio
- per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS (art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche e integrazioni).

✓ **ASSISTENZA – GARANZIA TRADIZIONALE -** La garanzia copre le seguenti prestazioni:
- invio di un elettricista;
- invio di un idraulico;
- invio di un fabbro/falegname;
- invio di un vetraio
- invio di un serrandista;
- ripristino dell'agibilità;
- rientro anticipato;
- trasloco definitivo.

✓ **FURTO E RAPINA -** La copertura vale anche per:
- guasti causati dai ladri a serramenti e impianti fissi;
- onorari dei periti;
- portavalori;
- furto con destrezza;
- contenuto presso terzi.

✓ **TUTELA LEGALE -** La copertura vale anche per:
- anticipo penale doloso.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

× **COPERTURA EVENTI CATASTROFALI**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia Sisma non copre i danni: ● causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; ● causati da alluvione, inondazione ed esondazione: ● causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da sisma. Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia Frana non copre i danni: ● causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; ● causati da sisma, alluvione, inondazione ed esondazione; ● causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; ● causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; ● da cedimento del terreno, se non causato da frane; ● causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da frana. Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia Alluvione, inondazione ed esondazione non copre i danni: ● causati da variazione della falda freatica; causati da frana, cedimento o smottamento del terreno; ● ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.

× **COPERTURA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – COPERTURA SAFE**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la copertura non copre i danni conseguenti a o avvenuti durante: ● atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri; ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; ● tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi; ● atti di terrorismo o sabotaggio; ● esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ● sisma, eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, maremoto, tsunami; ● marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina; ● bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica. Sono esclusi anche i danni: ● provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ● causati da ghiaccio, gelo, colpo d'ariete, umidità, infiltrazioni di acqua piovana; ● derivanti da spargimenti di acqua causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; ● derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione, scoppio o esplosione; ● provocati da usura, corrosione, difetto del materiale di fabbricazione, mancata o insufficiente manutenzione; ● subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo nonché di fuoriuscita del fluido frigorigeno; ● di fenomeno elettrico a macchinari e apparecchiature elettroniche, e a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se derivano da un fulmine o da altri eventi coperti dalla garanzia; ● di smarrimento, rapina, furto o tentato furto dei beni assicurati; estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, saccheggio; ● indiretti come cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati; ● subiti dai beni, conseguenti al trasporto anche se nell'area di pertinenza aziendale; ● difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, al momento della stipula della polizza; ● di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

× **COPERTURA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – COPERTURA POWER**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la copertura non copre i danni avvenuti durante: ● atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; ● esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ● sisma, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, maremoto, tsunami, ● marea, alta marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina; ● bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica; ● inquinamento o contaminazione ambientale in genere; ● trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione; ● indiretti o consequenziali; ● sabotaggio. Sono esclusi i danni causati da:

● smarrimento, rapina, furto (compresi i guasti causati dai ladri ai fissi e infissi) o tentato furto dei beni assicurati; estorsione, ammanchi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, saccheggio; ● crolli, assestamenti, restringimenti, dilatazioni o fessurazioni tranne se sono provocate da eventi non esclusi; ● interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le merci in lavorazione, tranne se vengono provocate da eventi non esclusi; ● guasti meccanici, tranne se vengono provocati da eventi non esclusi; ● anormale funzionamento di macchinari, tranne se sono provocati da eventi non esclusi; ● montaggio o smontaggio di macchinari; costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o demolizione di fabbricati; ● deterioramento o logorio che derivano dal naturale uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione; ● contaminazione di merci – tra loro o con cose o altre sostanze – tranne se sono provocate da eventi non esclusi che colpiscono i beni assicurati; ● errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore o altre caratteristiche delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte; ● mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, di gas, tranne se sono provocate da eventi non esclusi che abbiano colpito i beni assicurati oppure altri beni posti entro 30 metri da questi; ● eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati, tranne se sono provocati da altri eventi non esclusi; ● dispersione e perdita dei liquidi; ● fuoriuscita di acqua da macchinari, grondaie e pluviali. Sono esclusi anche: ● i danni causati con dolo del Contraente, Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; ● i danni derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione, la ristrutturazione o demolizione di fabbricati e macchinari; ● i danni causati da impiego di esplodenti o sminamento; ● i danni di natura estetica quando non compromettono la funzionalità dei beni assicurati; ● i danni di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; ● i danni derivanti da difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della polizza; ● le perdite di mercato e i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ● i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da un evento dannoso coperto dall'assicurazione; ● i costi per la ricerca e la riparazione della rottura di condutture di gas all'interno del fabbricato e di condutture di impianti di condizionamento.

Relativamente a spese peritali e oneri di urbanizzazione, sono escluse: ● le spese per la preparazione dei reclami; ● le spese per decadenza della licenza edilizia; ● multe, ammende e sanzioni amministrative.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato, sono esclusi: ● i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati, se collocate ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo; ● i danni causati da umidità, stillicidio, gelo; ● i danni da traboccamento o rigurgito di fognature; ● i danni causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; ● le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, sono esclusi i danni: ● da usura, mancata o difettosa manutenzione; ● avvenuti durante montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni avvenuti durante le operazioni di collaudo o prova; ● dovuti a difetti noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza; ● indiretti o consequenziali; ● alle apparecchiature elettroniche.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da: uragani, bufera, nubifragio, tempesta, ciclone, tromba d'aria, vento e oggetti trasportati dal vento; bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altri materiali trasportati dal vento, entrati all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai fissi e infissi dalla violenza degli eventi atmosferici elencati sopra, sono esclusi i danni – causati da: ● infiltrazione, umidità, stillicidio; ● formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ● da ghiaccio, gelo e sovraccarico neve; ● cedimento o franamento del terreno; ● alluvioni, inondazioni, allagamenti, slavine, valanghe, frane, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; -subiti da: ● serre e a quanto in esse contenuto; ● alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ● recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e installazioni esterne similari; ● serramenti, vetrate, lucernari, tranne se derivano da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; ● pannelli fotovoltaici; ● lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine; ● tende frangisole, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, baracche in legno o plastica, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra; ● beni posti sotto tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, sono esclusi i danni a: ● serramenti, vetrate e lucernari in genere; ● lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del tetto per effetto del sovraccarico di neve, sono esclusi i danni causati: ● da valanghe o slavine; ● da ghiaccio o gelo; ● ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve, al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e ai beni assicurati riposti al loro interno; ● ai fabbricati in corso di ristrutturazione e ai beni assicurati riposti al loro interno; ● ai gazebo, coperture pressostatiche , coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra, baracche in legno o plastica,

e quanto in essi contenuto; • a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, impianti solari termici e pannelli fotovoltaici e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione; • a enti all'aperto, ad eccezione di macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione; • da scivolamento delle tegole.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da ghiaccio o gelo agli impianti idrici, igienici, tecnici e alle tubazioni in genere del fabbricato, sono esclusi i danni: • da usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti; • dovuti a mancata o carente manutenzione; • agli impianti posti all'esterno dei fabbricati; • alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; • alle merci poste in locali interrati e seminterrati. Sono escluse anche le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti stessi.
Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da un allagamento all'interno del fabbricato (anche in caso di bomba d'acqua) sono esclusi i danni: • ai beni collocati in locali interrati o seminterrati; • alle merci poste a meno di 10 cm dal pavimento, se per peso o dimensioni possono essere riposte su scaffali, ripiani o pallets; • causati da vento o grandine che provocano rotture, brecce o lesioni a tetto, pareti o serramenti; • provocati dalla fuoriuscita di acqua (e quanto da essa trasportato) dalle sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali che artificiali; • dovuti a gelo, umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazione, anche se successivi all'evento garantito; • causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza loro rottura, e da traboccamento o rigurgito di fognature; • derivanti da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi o simili.
Relativamente ai danni materiali e diretti a seguito o durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi - anche quando avvengono con impiego di esplosivi oppure durante furto, rapina o tentato furto - sono esclusi i danni: • da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; • causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; • avvenuti nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati a seguito o durante di atti di terrorismo, sono esclusi: • le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva; • i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo; • i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali.
Relativamente alle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura accidentale o causata da terzi, sono esclusi i danni: • derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; • a lastre che alla data dell'entrata in vigore della polizza non sono integre ed esenti da difetti; • a sorgenti luminose, a seguito di surriscaldamento o corto circuito; • a lastre costituenti merci o con valore artistico; • a cornici, intelaiature e supporti in genere; • di scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle lastre.
Relativamente ai danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a un evento garantito dalla presente Copertura che ha colpito i beni assicurati o a guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso, sono esclusi i danni subiti dalle merci: • in atmosfera controllata; • in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura; • poste su automezzi. Sono esclusi inoltre i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

× **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia R.C.T. non copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni: • alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; • alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; • derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; • causati o subiti da cose, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; • causati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione; • da furto; • alle opere in costruzione, alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi, natanti, aeromobili o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso; • alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • da proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; • a cose di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile - cose portate o consegnate in alberghi), pensioni e analoghe attività); • che derivano da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, e quelli che derivano da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; • da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate; • da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere; • a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; • conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge; • derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) o conduzione di piattaforme e impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms); • da detenzione o impiego di esplosivi; • che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e relative fibre o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • derivanti da fatti di guerra, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, e da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile). Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia R.C.O. non copre la responsabilità civile dell'Assicurato: • per le malattie professionali; • per i danni da detenzione o impiego di esplosivi; • per i danni che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri; • per i danni da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); • dall'esposizione a "fumo passivo"; • da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti; • da danni derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. non coprono inoltre: • gli importi che l'Assicurato o il Contraente deve pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari); • qualsiasi perdita cyber a prescindere dalla causa o dall'evento che la determina; • qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente che deriva da, cui ha contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato.

× **COPERTURA ASSISTENZA – GARANZIA TRADIZIONALE**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono escluse le prestazioni per eventi provocati o dipendenti da: • eruzioni vulcaniche, sisma, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; • sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; • dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; • atti di temerarietà dell'Assicurato; • stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; • eventi accaduti fuori dal periodo di assicurazione.
REVO non si assume inoltre responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. REVO non rimborsa le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, tranne in caso di forza maggiore.

× **COPERTURA ASSISTENZA – GARANZIA PARAMETRICA**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia non opera per: • qualsiasi evento diverso da sisma, alluvione, inondazione ed esondazione (ad esempio frane o grandine); • qualsiasi sisma, alluvione, inondazione ed esondazione rilevato da soggetti diversi dall'oracolo identificato in polizza; • qualsiasi sisma di entità minore rispetto alla soglia identificata in polizza; • qualsiasi alluvione, inondazione ed esondazione di entità minore rispetto al punto di partenza identificato in polizza.

× **COPERTURA FURTO E RAPINA**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i danni conseguenti a o avvenuti durante: • atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi; • atti di terrorismo o sabotaggio; • esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • sisma, eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, maremoto, tsunami; • marea, mareggiate e penetrazione di acqua marina; • bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica. Sono esclusi anche i danni: • provocati o agevolati con dolo o colpa grave: dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone legate ad essi da vincoli di parentela o di affinità, di persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano fabbricati con questi comunicanti; dai prestatori di lavoro dell'Assicurato o Contraente, durante l'orario di lavoro; dagli incaricati per la sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; • indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso, oppure non riguardanti

	la materialità dei beni assicurati; ● da furto avvenuto quando i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi in modo continuativo: per più di 8 giorni per i valori in mezzi di custodia; ● per più di 45 giorni per il contenuto. ● derivanti da truffa e da estorsione; ● da furto di contenuto all'aperto. Sono esclusi i seguenti beni: ● affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, che hanno valore artistico; ● piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale; ● natanti e aeromobili di qualsiasi tipo; ● ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni); ● pannelli fotovoltaici e impianti solari termici. × **COPERTURA TUTELA LEGALE** Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a: ● materia fiscale; ● tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, sisma, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; ● proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA; ● fatti dolosi degli Assicurati; ● fatti dolosi che hanno causato inquinamento dell'ambiente; ● adesione ad azioni di classe ("class action"); ● pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. "Oggetto dell'assicurazione"; ● diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale; ● compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il Contraente; ● compravendita o permuta di immobili; ● contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; ● spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato; ● compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite"; ● spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; ● spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un sinistro denunciato; ● liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato; ● vertenze con REVO e le e relative Società del Gruppo; ● danno extracontrattuale e contrattuale; ● vertenze contrattuali con i clienti; ● atto cyber; ● svolgimento dei seguenti incarichi: Sindaco, Revisore, Organismo di Vigilanza; ● ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a imprese con fatturato fino a € 2 milioni e 49 dipendenti che intendono assicurare la propria attività ubicata nel territorio della repubblica italiana.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it.**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione obbligatoria	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le aliquote fiscali applicate al contratto sono: • 22,25% per le Coperture Eventi catastrofali e Incendio e altri danni ai beni (13,50% se rischio agricolo). È prevista l'esenzione dell'imposta sulle assicurazioni se l'immobile è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali). • 22,25% per la Copertura Responsabilità civile verso terzi (13, 50% se rischio agricolo). • 22,25% per la Copertura Furto e rapina • 10% per la Copertura Assistenza • 21,25% per la Copertura Tutela legale
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori. indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione in merito da parte tua.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non ci sono effetti dell'oblio oncologico per REVO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

REVO per la Microimpresa

Assicurazione multirischio per le microimprese

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: **via Monte Rosa 91, 20149** Milano; **via Cesarea 12, 16121** Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto **REVO per la Microimpresa** che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

Ti informiamo che REVO ha adottato una politica neutra rispetto al genere. L'uso del maschile è da intendersi come "maschile non marcato", ed è impiegato solo per ragioni di uniformità e fluidità del linguaggio. Non implica in alcun modo una connotazione di genere.

Finalità del prodotto

REVO per la Microimpresa protegge la tua impresa in caso di eventi dannosi che possono compromettere l'attività e il patrimonio.

REVO ha realizzato questo prodotto per:

- microimprese con massimo € 2 milioni di fatturato e 49 dipendenti,
- rispondere all'obbligo di assicurarsi contro i danni causati da catastrofi naturali per le imprese iscritte al Registro delle imprese (art. 2188 del Codice Civile)

Il prodotto prevede:

- pacchetti predefiniti, che contengono una gamma di coperture tradizionali e consentono una protezione completa (Eventi Catastrofali, Incendio e altri danni ai beni, Responsabilità civile, Furto, Assistenza Tradizionale e Tutela legale),
- modalità assicurative innovative come la garanzia Assistenza c.d. "parametrica". Infatti, REVO si affida ad un sistema automatizzato definito "oracolo" che rileva l'evento del sisma e dell'alluvione, inondazione ed esondazione.

Perché la Polizza parametrica è diversa da quella tradizionale?

Perché in caso di sinistro l'indennizzo è pagato all'Assicurato in modo automatico; cioè al verificarsi dell'evento che genera il danno l'indennizzo scatta senza necessità di denuncia da parte dell'Assicurato. Ciò è possibile perché esiste una relazione molto forte tra evento e danno, relazione che viene stimata a priori tramite una relazione scientifica o evidenze empiriche (es. livello di pioggia).

Perché l'Assicurato non deve denunciare il sinistro?

Perché l'evento assicurato che provoca il sinistro è rilevato da un oracolo, cioè un soggetto terzo indipendente che certifica in maniera oggettiva il verificarsi dell'evento. Se l'oracolo principale non è disponibile, REVO ricorre ad un altro oracolo, chiamato oracolo di back up.

Come avviene l'Indennizzo?

Nelle Condizioni di Assicurazione è indicato l'evento, cioè l'oggetto dell'assicurazione, e il soggetto che misura l'evento. Sono inoltre indicati il parametro, cioè il valore monitorato dall'oracolo, e la soglia, cioè il valore del parametro che fa scattare il diritto all'indennizzo. L'Indennizzo è calcolato secondo quanto indicato in polizza e senza necessità di alcuna perizia.

Struttura delle condizioni di assicurazione

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
  - **Cosa è assicurato**
  - **Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura**
  - **Come posso personalizzare la copertura**
  - **Come è prestata la copertura**
- **Norme comuni**, suddivise in
  - **Norme valide per tutte le coperture**
  - **Norme valide per l'assicurazione**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Struttura del prodotto

Le coperture sono prestate in pacchetti predefiniti composti come segue:

	Start LITE	Start	Boost	Over
EVENTI CATASTROFALI	Obbligo di legge con possibilità di estensione a Merci e Arredamento	Obbligo di legge incluse Merci e Arredamento	Obbligo di legge incluse Merci e Arredamento	Obbligo di legge incluse Merci e Arredamento
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	✗	Copertura SAFE	Copertura POWER	Copertura POWER
RESPONSABILITA' CIVILE	✗	✗	✓	✓
ASSISTENZA (tradizionale e parametrica)	✗	✗	✓	✓
FURTO E RAPINA	✗	✗	✗	✓
TUTELA LEGALE	✗	✗	✗	✓

Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
  - I contenuti inseriti nei box sono solo strumenti di ausilio per il lettore **e hanno solo valenza illustrativa ed esplicativa, funzionale a una migliore comprensione del testo contrattuale**;
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
  - Il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinsurance.com e ti è comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

  Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
  Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
  Via Cesarea 12, 16121 Genova
  Tel. 02 92885700
  Fax. 02 92885749
  PEC: revo@pec.revoinsurance.com
  E-mail: servizio.clienti@revoinsurance.com
  Sito web: www.revoinsurance.com

Per **richiedere una prestazione di assistenza**, l'Assicurato deve contattare:

- La Centrale Operativa di I NTER PARTNER ASSISTANCE Services s.r.l.
  Tel. 0642115926
  disponibile 24h/24

Per **denunciare un sinistro che prevede un indennizzo o un risarcimento,** l'Assicurato deve contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

  Email: gestionesinistrire@revoinsurance.com

  In caso di sinistri relativi a eventi catastrofali secondo obbligo di legge: sinistri.natcat@revoinsurance.com

  PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistri relativi ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.

Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria, ferma restando la verifica delle condizioni, garanzie, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti previsti dalle singole polizze.

In caso di sinistro relativo alla copertura Assistenza – garanzia parametrica l'indennizzo è pagato senza la necessità di inviare alcuna denuncia.

Sommario

Contatti utili 5
Glossario 8
Copertura Eventi catastrofali 15
Cosa è assicurato 15
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 15
Come è prestata l'assicurazione 16
Copertura Incendio e altri danni ai beni 16
Cosa è assicurato 16
Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER 16
Norme relative alla Copertura SAFE 17
Norme relative alla Copertura POWER 19
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 19
Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER 19
Norme relative alla Copertura SAFE 20
Norme relative alla Copertura POWER 21
Come è prestata l'assicurazione 25
Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER 25
Norme relative alla Copertura POWER 26
Copertura Responsabilità civile 26
Cosa è assicurato 26
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 29
Come è prestata l'assicurazione 31
Copertura Assistenza – Garanzia tradizionale 31
Cosa è assicurato 32
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 34
Copertura Assistenza – Garanzia parametrica 35
Cosa è assicurato 35
Cosa non è assicurato e limitazioni di copertura 36
Copertura Furto e rapina 36
Cosa è assicurato 36
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 38
Come è prestata l'assicurazione 39
Copertura Tutela Legale 40
Cosa è assicurato 40
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 41
Come è prestata l'assicurazione 42
Norme comuni 43
Norme valide per tutte le Coperture 43
Norme valide per l'assicurazione 43
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 45

Norme comuni alle coperture Eventi Catastrofali, Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina 45
Norme relative alla copertura Eventi Catastrofali 47
Norme relative alla copertura Incendio e altri danni ai beni 47
Norme relative alla copertura Furto e rapina 50
Norme relative alla copertura Assistenza – Garanzia tradizionale 52
Norme relative alla copertura Assistenza – Garanzia Parametrica 52
Norme relative alla copertura Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.) 52
Norme relative alla copertura Tutela legale 53

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Addetti	I soci dell'*Assicurato*, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i *prestatori di lavoro*.
Allagamento	Presenza di accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, **non dovuti a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici**.
Alluvione, inondazione ed esondazione	Fuoriuscita d'acqua, con eventuale trasporto o mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. La fuoriuscita può avere anche carattere temporaneo. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono considerate come singolo evento I
Altezza dell'acqua	Misura verticale, espressa in centimetri, tra la superficie libera dell'acqua e un riferimento fisso, come il suolo o il livello stradale. Tale misura è utilizzata per valutare l'intensità e l'impatto dell'evento su edifici, infrastrutture e aree naturali.
Apparecchiature elettroniche	• Sistemi elettronici di elaborazione *dati* (inclusi sistemi operativi) e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione *dati* - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; • personal computers, tablet, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, registratori di cassa, terminali P.O.S., condizionatori dedicati alle apparecchiature sopracitate.
Arbitrato	Procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli artt. 806 - 840 del Codice Civile in cui la decisione viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati che si pronunciano con una sentenza privata (lodo).
Arredamento	• Mobilio e complementi di arredo; • *mezzi di custodia*, escluso il loro contenuto; • oggetti di cancelleria. È compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali e locali destinati ad esposizione di prodotti.
Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione stipulato dal C*ontraente* con *REVO*. Le norme generali di definizione del contratto di assicurazione sono previste dalla legge (art. 1882 del Codice Civile).
Atti di terrorismo	Azione posta in essere o solo minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, per influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Attività assicurata	Attività svolta dall'*Assicurato* e dichiarata in *polizza*. Sono comprese lo svolgimento di attività complementari ed accessorie e l'erogazione di servizi, **solo se strettamente attinenti all'attività stessa**.
Atto cyber	Atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), relativi all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.
Attrezzature	• Attrezzi, utensili e relativi ricambi; • impianti mobili di condizionamento, riscaldamento e illuminazione; • scaffalature e arredamento industriale; • distributori automatici di *merci*, cibi e bevande • *apparecchiature elettroniche*.

Bomba d'acqua	Rapido *allagamento* dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua per un eccesso di precipitazioni atmosferiche, in un breve lasso temporale.
Centrale Operativa	La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE Services s.r.l., Via Carlo Pesenti 121 00156 Roma, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, ad organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in *polizza*.
Colposo	È definito dalla legge come colposo, o contro l'intenzione, l'evento che, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 Codice Penale)
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Contenuto	L'insieme dei beni descritti nelle definizioni di: • *macchinari, attrezzature e arredamento*; • *merci*; • *cose speciali*; **Sono esclusi i veicoli a motore iscritti al P.R.A.**
Contraente	Soggetto che stipula l'*assicurazione*, nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei *premi* a *REVO*.
Contravvenzione	Reato punito con l'arresto e l'ammenda nel quale il soggetto risponde per una condotta *dolosa* o *colposa*.
Controversia	Questione di fatto e di diritto su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite.
Cose	Oggetti materiali.
Cose speciali	Sono compresi: • archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotografie a colori (fotocolor); • schede, dischi, nastri, fili; • modelli, stampi, dime (garbi), bozze di stampa, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri; • tavolette stereotipe, rami per incisioni e beni simili.
Costo di rimpiazzo	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della stessa utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del *terreno* **a una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.**
Danni indiretti	Conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti. Ad esempio: danni da interruzione dell'attività.
Danni materiali e diretti	Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Dati	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un *sistema informatico*.
Doloso	È definito dalla legge come doloso l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del fatto. L'evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione (art.43 Codice Penale).
Effetti personali	Beni e oggetti di uso privato e personale. Ad esempio: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi. **Sono esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: *valori*, gioielli e *preziosi*, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), motocicli, biciclette, attrezzatura fotografica.**

Esplodenti	Sostanze e prodotti che: • a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a *esplosione*; • esplodono per azione meccanica o termica; • rientrano nella definizione di prodotto esplodente prevista all'art. 83 del Regio Decreto n. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato	Uno o più immobili, o una porzione di un singolo immobile, che si trovano nell'*ubicazione* riportata in *polizza* e adibiti all'*attività assicurata*, comprensivo di:
	• opere murarie e di finitura, quali tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **solo se installate su strutture fisse;**
	• *fissi e infissi;*
	• opere di fondazione e interrate;
	• impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, tra cui:
	  • impianti elettrici (compresi impianti di segnalazione e comunicazione), elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti solari termici e *pannelli fotovoltaici*;
	  • ascensori, montacarichi, scale mobili;
	  • antenne e parabole radiotelericeventi;
	  • altre installazioni fisse di pertinenza del fabbricato;
	• dipendenze e pertinenze quali:
	  • recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
	  • pavimentazioni esterne;
	  • fognature;
	  • affreschi, statue, decorazioni e mosaici privi di valore artistico;
	  • box e cantine, anche se situate in un'*ubicazione* diversa da quella assicurata nelle immediate vicinanze.
	• eventuale quota di competenza delle parti comuni.
	Il tutto di proprietà dell'*Assicurato* o in uso dallo stesso.
	Se *l'assicurazione* riguarda una porzione di immobile, sono inclusi tutti gli elementi indicati sopra solo per la quota di competenza, anche se parte di un condominio.
	Sono esclusi:
	• **fabbricati in corso di costruzione;**
	• **le strade private;**
	• **quanto rientra nella definizione di *macchinari*, *attrezzature* e *arredamento*;**
	• ***tendostrutture* e *tensostrutture*.**

Fatto accidentale	Evento legato all'*attività assicurata*, che può causare danni non prevedibili né evitabili come conseguenza diretta di tali attività o delle modalità con cui è svolta. **Sono esclusi gli eventi dannosi che si verificano in modo naturale e inevitabile per il solo fatto di svolgere quell'attività o per come è stata organizzata ed eseguita.**
Fenomeno elettrico	Azione elettrica o meccanica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Ad esempio: porte, finestre, serramenti, lucernari.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono considerate come singolo evento.
Franchigia	Importo fisso indicato in *polizza*, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata* e dedotto dall'*indennizzo* in caso di *sinistro*.
Furto	Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza	*Furto* commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Implosione	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente cyber	Errore o omissione (oppure serie di errori o omissioni, tra loro correlati) che riguardano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un *Sistema Informatico*; Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale – (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impediscono di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un *Sistema Informatico*.
Indennizzo/risarcimento	Somma dovuta da *REVO* in caso di *sinistro*.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (**escluse le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali**) non classificabili come *esplodenti*, quali: • gas combustibili; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V. **Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano gli infiammabili contenuti in serbatoi:** **a) completamente interrati;** **b) di veicoli.**
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Lastre	Insegne, lastre di cristallo, vetro, materiale plastico/sintetico rigido (**escluse le parti elettriche**), comprese eventuali decorazioni e iscrizioni, sia fisse nelle loro installazioni che movibili su cardini, cerniere o guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.
Lesioni fisiche	Lesione al corpo, malessere, malattia o morte. **Il termine *lesione fisica* non comprende un danno psichico, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, anche se deriva da lesione corporale, malessere, malattia o morte di una persona.**
Macchinari	• Macchine e impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione di macchine e impianti; • serbatoi, vasche e silos (non in muratura); • i basamenti e le opere murarie che ne costituiscono il naturale completamento; • impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; • impianti di produzione di aria compressa; • impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; • mezzi e impianti di imballaggio.
Massimale o limite di indennizzo/risarcimento	Somma che rappresenta il limite massimo di *indennizzo/risarcimento* in caso di *sinistro* e in aggregato per anno assicurativo.
Merci	Beni destinati alla vendita o alla trasformazione, inerenti all'*attività assicurata* comprese: • materie prime; • ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti; • scorte e materiali di consumo; • imballaggi e supporti; • scarti e ritagli di lavorazione; • oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi; • cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione.

	Sono comprese anche le *merci* in attesa di essere caricate su automezzi all'interno dell'*ubicazione*. **Sono escluse le *merci*:** • **di natura diversa;** • ***speciali;*** • ***infiammabili*;** • **esplodenti.**
Merci speciali	• Celluloide grezza e oggetti di celluloide; • espanso di sughero; • schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; • materie plastiche espanse o alveolari; • imballaggi di materia plastica espansa o alveolare (**esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci***) e scarti di imballaggi combustibili. **Sono escluse le *merci* entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato o imballato.**
Messa in circolazione	Quando un prodotto è consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e *preziosi*, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono: • Norma EN (Normativa Europea) 1143 - 1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN1143 - 1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143 - 1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, armadi corazzati e armadi di sicurezza possono risultare classificati solo in base alla normativa ICIM. Per le casseforti che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868. • Normativa A.N.I.A. che classifica i *mezzi di* custodia, costruiti prima del 1997, in: casseforti e camere corazzate di grado A, B e C, camere di sicurezza, casseforti a muro, armadi corazzati e armadi di sicurezza.
Oracolo	Soggetto che calcola e certifica i dati del parametro necessari alla determinazione del *sinistro* per la Copertura Assistenza - Garanzia parametrica.
Pannello fotovoltaico	Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme.
Parametro	Il valore monitorato dall'*oracolo* usato per la determinazione del *sinistro*. Per la garanzia parametrica assistenza *sisma* il parametro corrisponde alla *Peak Ground Acceleration* (PGA). Per la garanzia parametrica assistenza *alluvione*, *inondazione ed esondazione* il parametro corrisponde all'*altezza dell'acqua*.
Partita	Insieme di beni assicurati con un'unica *somma assicurata* indicata in *polizza*.
Patteggiamento	Rito processuale alternativo disciplinato dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale.
Peak Ground Acceleration (PGA)	Misura della massima accelerazione del suolo indotta del *sisma* in uno specifico punto. Permette di avere una misura dell'intensità di un *sisma* avvertita in una specifica *ubicazione*; il dato è registrato dagli accelerometri e elaborato dall'*oracolo* per creare le mappe di livello (c.d. *Shakemap*) in ogni punto attorno al *sisma*.
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in *polizza*.
Polizza	Documento che prova l'*assicurazione*.
Premio	Somma dovuta dal *Contraente* a *REVO* per l'*assicurazione*.
Prestatore di lavoro	Persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale per l'esercizio dell'*attività assicurata*, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali deve rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.

	Sono esclusi i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile).
Preziosi	Gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Primo rischio assoluto	Forma di *assicurazione* in base alla quale l'*indennizzo* viene corrisposto fino a concorrenza della *somma assicurata* **senza applicare la *regola proporzionale*.**

Prodotto	• Beni mobili, anche se incorporati in altri beni mobili o immobili, indicati nella descrizione dell'*attività assicurata* e per i quali risulta, se previsto per contratto o dalla Legge:
	  • autorizzazione alla *messa in circolazione* da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti;
	  • certificato di avvenuto collaudo;
	• relativi recipienti, contenitori o imballaggi, se venduti unitamente ai prodotti, e le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate;
	• elettricità.

Punto di arrivo	Valore assunto dall'*altezza dell'acqua* oltre il quale il diritto all'*indennizzo* raggiunge il massimo possibile nell'ambito della garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione.*
Punto di partenza	Valore assunto dall'*altezza dell'acqua* oltre il quale si attiva il diritto all'*indennizzo* nell'ambito della garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione.*
Rapina	Impossessamento della cosa mobile altrui tramite violenza o minaccia alla persona, anche quando è la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Regola proporzionale	Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell'*indennizzo* in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *sinistro*, **se l'ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato.**
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Retroattività	Periodo di tempo indicato in *polizza* e antecedente alla data di decorrenza dell'*assicurazione*, **entro cui il fatto *doloso* o *colposo* deve essere commesso o si presume commesso.**
Scasso	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di *mezzi di custodia* o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che c'era prima del fatto dannoso.
Scippo	Sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a *esplosione.* **Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete".**
Scoperto	Percentuale di danno che rimane a carico dell'*Assicurato.*
ShakeMap	Mappe di scuotimento rilevate dall'*oracolo* in caso di evento *sisma* che forniscono un'immediata visualizzazione del livello di scuotimento (shaking) di una zona colpita o interessata da un *sisma* e quindi del potenziale impatto. Vengono generate automaticamente subito dopo un evento *sisma* mostrando la distribuzione degli effetti, come l'accelerazione e la velocità del suolo, su un'area geografica. Le *ShakeMap* sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it. Le *ShakeMap* possono variare nel tempo: ai fini della rilevazione del *sinistro*, *REVO* considera la prima pubblicazione da parte dell'*oracolo.*
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione.*
Sistema informatico	• Computer • Hardware • Software • Sistemi di comunicazione • Dispositivi elettronici (anche indossabili) • Dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche • Server • Cloud • Microcontrollori • Dispositivi di connessione di rete e loro componenti

	• Dispositivi di input, output e back-up Un sistema informatico può essere anche qualsiasi dispositivo che può operare tramite connessione internet o reti interne oppure che risulta connesso mediante dispositivi di archiviazione dati o qualsiasi apparecchiatura di rete. Ad esempio: smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione dati.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. **La garanzia copre solo i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.** Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.
Soglia	Valore del *parametro* che deve essere superato per far sì che si verifichi il *sinistro* nell'ambito della garanzia parametrica assistenza *sisma*.
Somma assicurata	Valore indicato in *polizza* per ciascuna *partita*.
Spese legali	Compenso spettante al legale per l'attività svolta.
Spese peritali	Compenso spettante al perito (di parte o d'ufficio) per l'attività svolta.
Supporto di dati	Dispositivi informatici (es. disco esterno, chiavetta usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i *dati*.
Tendostrutture	Strutture che hanno uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.
Tensostrutture	Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Tetto	Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
Tubi interrati	Condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il *terreno* o comunque non interamente protetti da strutture murarie.
Ubicazione	Indirizzo del luogo dove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza o ad uso comune, anche se di proprietà di terzi.
Ubicazione monitorata	Coordinate geografiche che indicano il luogo della rilevazione dei dati necessari al calcolo del *parametro*. Le coordinate sono riportate in *polizza*.
Valore allo stato d'uso	Criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione del bene con altro nuovo o equivalente, tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a fattori come: grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, *ubicazione*, tipo, qualità, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza rilevante.
Valore di ricostruzione	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del *fabbricato* con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Valore intero	Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se, al momento del *sinistro*, è accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicata la *regola proporzionale*.
Valori	I seguenti beni inerenti all'*attività assicurata*: • denaro, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore; • buoni pasto, carte valori;

	• valori bollati e postali.
Vetro antisfondamento	Vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri. Sono considerate equivalenti ai vetri stratificati le lastre costituite da: • un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm; • più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Copertura Eventi catastrofali

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Beni assicurati

La copertura Eventi Catastrofali copre i seguenti beni:
- *terreno;*
- *fabbricato;*
- *macchinari; attrezzature, arredamento;*
- *merci.*

Tra i beni assicurati sono presenti tutti i beni previsti dalle norme che prevedono l'obbligo di assicurarsi contro gli eventi catastrofali (Legge n. 213/2023 e seguenti).

La copertura vale solo per l'*ubicazione* indicata in *polizza* ed è prestata nella forma "*PRIMO RISCHIO ASSOLUTO*" per il *terreno* e a "*VALORE INTERO*" per *fabbricato, macchinari, attrezzature, arredamento* e *merci.*

Art. 1.2 Eventi assicurati

A. Sisma

REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *sisma.*

Sono coperti anche i guasti e i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e quelli provocati dai soccorritori, e da qualunque persona, necessari per impedire o fermare l'evento dannoso o per limitare le sue conseguenze (art. 1914 del Codice Civile).

B. Frana

REVO paga i *danni materiali e diretti* subiti dai beni assicurati causati da *frana.*

Per *danni materiali e diretti* da *frana* si intendono solo quelli provocati da cedimento naturale del terreno e non quelli derivanti dal comportamento attivo dell'uomo.

C. Alluvione, inondazione ed esondazione

REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *alluvione, inondazione ed esondazione* anche se provocate da *sisma.*

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.3 Rischi esclusi dalla copertura Eventi catastrofali

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, sono previste esclusioni specifiche.

La garanzia Sisma non copre i danni:

a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
b) causati da *alluvione, inondazione ed esondazione:*
c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se tali fenomeni risultano originati da *sisma*;

La garanzia Frana non copre i danni:

d) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
e) causati da *sisma, alluvione, inondazione ed esondazione*;
f) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
g) causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo o da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;

h) **da cedimento del terreno, se non causato da *frane*;**
i) **causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *frana*;**

La garanzia Alluvione, inondazione ed esondazione non copre i danni:

j) **causati da variazione della falda freatica;**
k) **causati da *frana*, cedimento o smottamento del *terreno*;**
l) **ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.**

Le garanzie Sisma, Frana e Alluvione, Inondazione ed Esondazione non coprono inoltre i danni:

m) **causati da *allagamento*, mareggiata, maremoto, tsunami, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;**
n) **di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
o) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,** tranne se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del sisma o della *frana* sui beni assicurati;
p) **conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;**
q) **conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, *terrorismo*, sabotaggio, azioni tumultuose;**
r) **relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione,**
s) ***indiretti.***

Art. 1.4 Limiti di copertura

La copertura opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 15% per ogni *sinistro*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.5 Somme assicurate

La copertura opera nel limite delle *somme assicurate* indicate in *polizza*.

Art. 1.6 Continuità e vicinanza

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. Aggravamento del rischio delle Norme comuni, l'*Assicurato* non ha l'obbligo di dichiarare se nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il *rischio*.

Copertura Incendio e altri danni ai beni

La Copertura Incendio e altri danni ai beni è disponibile in due livelli: SAFE (inclusa nel pacchetto Start) e POWER (inclusa nei pacchetti Boost e Over).

Qual è la differenza tra la Copertura SAFE e quella POWER?

La principale differenza tra le due opzioni riguarda l'estensione della protezione assicurativa.

- La copertura SAFE è formulata secondo il principio dei "RISCHI NOMINATI": ciò significa che la copertura interviene solo in caso di eventi espressamente indicati in *polizza*. Se un evento non è tra quelli elencati, il danno non è coperto.
- La copertura POWER, invece, segue il principio "ALL RISKS": in questo caso, è coperto qualsiasi danno ai beni assicurati, ad eccezione di quelli esclusi in modo esplicito nella *polizza*.

Cosa è assicurato

Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER

Art. 2.1 Partite assicurate

La copertura Incendio e ADB copre i seguenti beni:

- *Fabbricato*
- *Contenuto*
- Ricorso Terzi

Questi beni sono coperti anche se di proprietà di terzi.
I beni in leasing che rientrano nella definizione di *contenuto* sono coperti s**e non assicurati con apposita assicurazione.**

La copertura vale anche per:
1. *valori*, **solo se custoditi in cassetti, mobili o registratori chiusi a chiave;**
2. *effetti personali* degli *addetti*;
3. *merci* non riconducibili all'*attività assicurata*.

entro i *limiti di indennizzo* specificati all'art. "Limiti di copertura".

La copertura vale solo per l'*ubicazione* indicata in *polizza* ed è prestata nella forma "*PRIMO RISCHIO ASSOLUTO*".

Cosa si intende per assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"?

In caso di *sinistro*, *REVO* paga l'intero importo assicurato, senza tenere conto del valore totale dei beni e senza applicare la *regola proporzionale*.

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo*:

- Somma assicurata = € 10.000
- Danno = € 20.000
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 100.000

REVO paga l'intera *somma assicurata* indicata in *polizza* pari a € 10.000,00 contro i € 1.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla *regola proporzionale*.

Art. 2.2 Ricorso Terzi

REVO paga il capitale, interessi e spese che l'*Assicurato* deve pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge - per *danni materiali e diretti* causati ai beni di terzi a seguito di un *sinistro* coperto dalla copertura Incendio e altri danni ai beni.

La garanzia non copre i *danni*:

a) a beni che l'*Assicurato* ha in consegna, in custodia o detiene a qualsiasi titolo, tranne:
- i veicoli dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato;*
- i mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico, oppure in sosta durante tali operazioni;
- le *merci* trasportate su questi mezzi.

b) di qualsiasi tipo, se causati da inquinamento di acqua, aria o suolo.

Non sono considerati terzi:

a) se l'*Assicurato* è una persona fisica:
- **il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto;**
- **i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine convivente.**

b) se l'*Assicurato* è una persona giuridica:
- **il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata, e le persone che convivono con loro come descritto al punto precedente.**

c) le società che, rispetto all'*Assicurato* (persona giuridica), sono controllanti, controllate o collegate ai sensi della legge (art. 2359 del Codice Civile), e i loro amministratori.

Norme relative alla Copertura SAFE

Art. 2.3 Eventi assicurati

Sono coperti i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da:
1) *incendio*;
2) fulmine, **esclusi i danni a impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi**;
3) *scoppio*, *implosione* ed *esplosione* **non causati da ordigni esplosivi**;
4) urto di veicoli o natanti, **esclusi quelli di proprietà dell'*Assicurato* o in uso allo stesso**;
5) bang sonico provocato da aeromobili o altri oggetti volanti che superano il muro del suono;
6) urto o caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e altri corpi volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
7) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **se questi impianti sono collegati a camini realizzati nel rispetto alla normativa vigente**;
8) caduta di ascensori, montacarichi e simili, per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione degli *scoperti* e dei limiti indicati all'art. "Limiti di copertura" della presente copertura, **sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza***.

Art. 2.4 Spese di demolizione e sgombero

REVO rimborsa le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina e autorizzata discarica, secondo la normativa vigente, i residui dei beni assicurati danneggiati e per smaltire tali residui.

Art. 2.5 Spese peritali e oneri di urbanizzazione

REVO rimborsa:

1) le spese e gli onorari del perito scelto dall'*Assicurato*, secondo quanto disposto nelle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri";
2) la quota parte di spese e onorari che *l'Assicurato*, deve pagare se è nominato un terzo perito;
3) le spese e gli onorari, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per valutare i danni ai beni assicurati;
4) gli oneri di urbanizzazione che l'*Assicurato* deve pagare a enti o autorità pubbliche se ricostruisce il *fabbricato*, in base alle leggi in vigore al momento della ricostruzione.

REVO non rimborsa

a) le spese per la preparazione dei reclami;
b) le spese per decadenza della licenza edilizia;
c) multe, ammende e sanzioni amministrative.

Art. 2.6 Eventi Atmosferici

A. GRANDINE

REVO paga i *danni materiali e diretti* causati da grandine ai beni assicurati.

***REVO* non paga i danni a:**

a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) *lastre* di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se fanno parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

B. SOVRACCARICO NEVE

REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del *tetto* per effetto del sovraccarico di neve.
La garanzia opera anche per i danni da bagnamento che si verificano all'interno del *fabbricato* e relativo *contenuto*.

***REVO* non paga i danni causati:**

a) da valanghe o slavine;
b) da ghiaccio o gelo;
c) ai *fabbricati* non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve, al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *tetto* e ai beni assicurati riposti al loro interno;
d) ai *fabbricati* in corso di ristrutturazione e ai beni assicurati riposti al loro interno. L'esclusione non si applica se la ristrutturazione è ininfluente ai fini della presente garanzia;
e) ai gazebo, coperture pressostatiche, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, impianti solari termici e *pannelli fotovoltaici* e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione;
g) a enti all'aperto, ad eccezione di *macchinari* ed impianti fissi per natura e destinazione;
h) da scivolamento delle tegole.

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* coperto dalla *polizza* sono attribuiti allo stesso episodio e i relativi danni sono considerati pertanto un singolo *sinistro*.

C. GELO

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura SAFE Incendio e altri danni ai beni", *REVO* paga i *danni materiali e diretti* causati da ghiaccio o gelo agli impianti idrici, igienici, tecnici e alle tubazioni in genere del *fabbricato*.
Sono compresi i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati dall'acqua fuoriuscita a seguito di rottura degli impianti provocata da ghiaccio o gelo.
La garanzia non opera se l'attività svolta nei *fabbricati* è stata interrotta per un periodo superiore a 3 giorni prima del *sinistro*.

***REVO* non paga i danni:**

a) da usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
b) dovuti a mancata o carente manutenzione;
c) agli impianti posti all'esterno dei *fabbricati*;
d) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
e) alle *merci* poste in locali interrati e seminterrati.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti stessi.

D. ALTRI EVENTI ATMOSFERICI

REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da:

1) uragani, bufera, nubifragio, tempesta, ciclone, tromba d'aria, vento e oggetti trasportati dal vento, **se questi fenomeni violenti producono danni su una pluralità di beni, assicurati e non, che si trovano nelle vicinanze dell'*ubicazione* assicurata;**
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altri materiali trasportati dal vento, entrati all'interno del *fabbricato* a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti e ai *fissi e infissi* dalla violenza degli eventi atmosferici elencati sopra.

***REVO* non paga i danni causati da:**

a) infiltrazione, umidità, stillicidio;

b) **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
c) **ghiaccio, gelo e sovraccarico neve;**
d) **cedimento o franamento del terreno;**
e) **alluvioni, *inondazioni*, *allagamenti*, slavine, valanghe, frane, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**

***REVO* non paga i danni subiti da:**
f) **serre e a quanto in esse contenuto;**
g) **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e installazioni esterne similari;**
h) **serramenti, vetrate, lucernari,** tranne se derivano da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
i) **lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;**
j) **tende frangisole, tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture* e *tendostrutture*, baracche in legno o plastica, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;**
k) **beni posti sotto tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture* o *tendostrutture*, coperture antigrandine o all'aperto,** tranne serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.

I *pannelli fotovoltaici* sono coperti?

Si, i pannelli fotovoltaici sono coperti con un *limite di indennizzo* indicato all'art. "Limiti di copertura" della Copertura Incendio e altri danni ai beni – Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura - Norme relative alla Copertura SAFE.

Art. 2.7 Allagamento e bomba d'acqua

REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *allagamento* all'interno del *fabbricato.*
La garanzia vale anche a seguito di *bomba d'acqua.*

***REVO* non paga i danni:**
a) **ai beni collocati in locali interrati o seminterrati;**
b) **alle *merci* poste a meno di 10 cm dal pavimento, se per peso o dimensioni possono essere riposte su scaffali, ripiani o pallets;**
c) **causati da vento o grandine che provocano rotture, brecce o lesioni a *tetto*, pareti o serramenti;**
d) **provocati dalla fuoriuscita di acqua (e quanto da essa trasportato) dalle sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali che artificiali;**
e) **dovuti a gelo, umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazione, anche se successivi all'evento garantito;**
f) **causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza loro rottura, e da traboccamento o rigurgito di fognature;**
g) **derivanti da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi o simili.**

Norme relative alla Copertura POWER

Art. 2.8 Eventi assicurati

REVO paga i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da qualsiasi evento non espressamente **escluso dall'art. Rischi esclusi dalla Copertura POWER Incendio e altri danni ai beni" e dall'art. "Delimitazioni di copertura",** a prescindere dalla causa.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER

Art. 2.9 Beni esclusi

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:
a) **affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, con valore artistico o affettivo;**
b) **boschi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole, alberi, piante, animali in genere;**
c) **piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;**
d) ***merci* già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, se sono coperte dalla *polizza* trasporti;**
e) **argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;**
f) **natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;**
g) **ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'*assicurazione* obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D. Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni) dell'*Assicurato*;**
h) **impianti a biomassa, impianti di cogenerazione, turbine in genere.**

Norme relative alla Copertura SAFE

Art. 2.10 Rischi esclusi dalla Copertura SAFE Incendio e altri danni ai beni

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la Copertura SAFE "Incendio e altri danni ai beni" non copre i danni conseguenti a o avvenuti durante:

a) **atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri; ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
b) **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;**
c) ***atti di terrorismo* o sabotaggio;**
d) ***esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
e) ***sisma*, eruzione vulcanica, *alluvione* e *inondazione*, *allagamento*, maremoto, tsunami;**
f) **marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
g) **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;**

Sono esclusi anche i danni:

h) **provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
i) **causati da ghiaccio, gelo, colpo d'ariete, umidità, infiltrazioni di acqua piovana;**
j) **derivanti da spargimenti di acqua causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;**
k) **derivanti da crollo o collasso strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a *incendio*, *implosione*, *scoppio* o *esplosione*;**
l) **provocati da usura, corrosione, difetto del materiale di fabbricazione, mancata o insufficiente manutenzione;**
m) **subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo nonché di fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
n) **di *fenomeno elettrico* a *macchinari e apparecchiature elettroniche*, e a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se derivano da un fulmine o da altri eventi coperti dalla garanzia;**
o) **di smarrimento, *rapina*, *furto* o tentato *furto* dei beni assicurati; estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, saccheggio;**
p) **indiretti come cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;**
q) **subiti dai beni, conseguenti al trasporto anche se nell'area di pertinenza aziendale;**
r) **difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, al momento della stipula della *polizza*;**
s) **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Art. 2.11 Limiti di copertura

Per ogni *sinistro* la copertura opera con l'applicazione dei seguenti:
- ***scoperti* e relativi minimi;**
- ***limiti di indennizzo*.**

ESTENSIONE DI GARANZIA	SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo, massimo € 100.000
Spese peritali e oneri di urbanizzazione	-	10% dell'indennizzo, massimo € 5.000
Eventi atmosferici:		
Pannelli fotovoltaici	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	20% della somma assicurata alla partita Fabbricato, massimo € 30.000
Grandine	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	80% della somma assicurata
Sovraccarico neve	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	80% della somma assicurata
Gelo	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	€ 30.000
Altri eventi atmosferici	Scoperto 15% Con il minimo di € 500	100% della somma assicurata
Allagamento e Bomba d'acqua	Scoperto 15% Con il minimo di € 3.000	100% della somma assicurata

DELIMITAZIONI	SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO
Valori	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, massimo € 5.000
Effetti personali degli addetti	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, massimo € 5.000

Merci di natura diversa dall'attività assicurata	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto

Come opera lo *scoperto* con relativo minimo?
Caso in cui lo scoperto sul danno è maggiore del relativo minimo:

- Danno = € 10.000
- *Scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello *scoperto* = 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di scoperto)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 – € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- Danno = € 10.000
- *Scoperto* = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello *scoperto* = 10.000 x 10% = € 1.000 (inferiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 – € 1.500 = € 8.500

Norme relative alla Copertura POWER

Art. 2.12 Rischi esclusi dalla Copertura POWER Incendio e altri danni ai beni

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la Copertura POWER "Incendio e altri danni ai beni" non copre i danni:

a) avvenuti durante:
- **a.1) atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- **a.2) *esplosione* o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **a.3) *sisma*, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, maremoto, tsunami,**
- **a.4) marea, alta marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **a.5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;**
- **a.6) inquinamento o contaminazione ambientale in genere;**
- **a.7) trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'*ubicazione*;**
- **a.8) indiretti o consequenziali.**
- **a.9) sabotaggio;**

b) causati da:
- **b.1) smarrimento, rapina, *furto* (compresi i guasti causati dai ladri ai *fissi e infissi)* o tentato *furto* dei beni assicurati; estorsione, ammanchi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di prestatori di lavoro, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, saccheggio;**
- **b.2) crolli, assestamenti, restringimenti, dilatazioni o fessurazioni tranne se sono provocate da eventi non esclusi;**
- **b.3) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le *merci* in lavorazione, tranne se vengono provocate da eventi non specificatamente esclusi;**
- **b.4) guasti meccanici, tranne se vengono provocati da eventi non esclusi;**
- **b.5) anormale funzionamento di *macchinari*, tranne se sono provocati da eventi non specificatamente esclusi;**
- **b.6) montaggio o smontaggio di *macchinari*; costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o demolizione di *fabbricati*;**
- **b.7) deterioramento o logorio che derivano dal naturale uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;**
- **b.8) contaminazione di *merci* – tra loro o con cose o altre sostanze – tranne se sono provocate da eventi non esclusi che colpiscono i beni assicurati;**
- **b.9) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore o altre caratteristiche delle *merci* in produzione o lavorazione; vizio di *merci* prodotte;**
- **b.10) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, di gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati oppure altri beni posti entro 30 metri da questi;**
- **b.11) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati, tranne se vengono provocati da altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso *REVO* è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni;**
- **b.12) dispersione e perdita dei liquidi**
- **b.13) fuoriuscita di acqua da macchinari, grondaie e pluviali.**

Sono esclusi anche:

- **c) i danni causati con dolo del *Contraente*, *Assicurato*, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- **d) i danni derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione, la ristrutturazione o demolizione di *fabbricati* e *macchinari*;**
- **e) i danni causati da impiego di *esplodenti* o sminamento;**
- **f) i danni di natura estetica quando non compromettono la funzionalità dei beni assicurati;**

g) i danni di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
h) i danni derivanti da difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato*, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della *polizza*;
i) le perdite di mercato e i *danni indiretti* quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di *fabbricati* resa necessaria da un evento dannoso coperto dall'*assicurazione*;
k) i costi per la ricerca e la riparazione della rottura di condutture di gas all'interno del *fabbricato* e di condutture di impianti di condizionamento.

Art. 2.13 Delimitazioni di copertura

Fatte salve tutte le esclusioni indicate agli artt. "Rischi esclusi dalla Copertura POWER Incendio e altri danni ai beni", "Beni esclusi" e i limiti indicati all'art. "Limiti di copertura", l'art. "Eventi assicurati" della Copertura POWER opera con le seguenti delimitazioni.

A. SPESE PERITALI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per:

1) le spese e gli onorari del perito scelto dall'*Assicurato*, secondo quanto disposto nelle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri";
2) la quota parte di spese e onorari che l'*Assicurato* deve pagare se viene nominato un terzo perito;
3) le spese e gli onorari, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per valutare i danni ai beni assicurati;
4) gli oneri di urbanizzazione che l'*Assicurato* deve pagare a enti o autorità pubbliche se ricostruisce il *fabbricato*, in base alle leggi in vigore al momento della ricostruzione

sono escluse:
a) le spese per la preparazione dei reclami;
b) le spese per decadenza della licenza edilizia;
c) multe, ammende e sanzioni amministrative.

B. GRANDINE

Per i *danni materiali e diretti* causati da grandine ai beni assicurati, **sono esclusi i danni a:**
a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) *lastre* di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se fanno parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

C. SOVRACCARICO NEVE

Per i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del *tetto* per effetto del sovraccarico di neve, **sono esclusi i danni causati:**
a) da valanghe o slavine;
b) da ghiaccio o gelo;
c) ai *fabbricati* non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve, al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *tetto*, e ai beni assicurati riposti al loro interno;
d) ai *fabbricati* in corso di ristrutturazione e ai beni assicurati riposti al loro interno. L'esclusione non si applica se la ristrutturazione è ininfluente ai fini della presente garanzia;
e) ai gazebo, coperture pressostatiche, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, impianti solari termici e *pannelli fotovoltaici* e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione;
g) a enti all'aperto, ad eccezione di *macchinari* ed impianti fissi per natura e destinazione;
h) da scivolamento delle tegole.

D. GELO

Per i *danni materiali e diretti* causati da ghiaccio o gelo agli impianti idrici, igienici, tecnici e alle tubazioni in genere del *fabbricato*, la garanzia opera **se l'attività svolta nei *fabbricati* non viene sospesa o interrotta per un periodo superiore a 3 giorni prima del *sinistro*.**

Sono inoltre esclusi i danni:
a) da usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
b) dovuti a mancata o carente manutenzione;
c) agli impianti posti all'esterno dei *fabbricati*;
d) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
e) alle *merci* poste in locali interrati e seminterrati.

Sono escluse anche le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti stessi.

E. ALTRI EVENTI ATMOSFERICI

Per i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da:
1) uragani, bufera, nubifragio, tempesta, ciclone, tromba d'aria, vento e oggetti trasportati dal vento;

2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altri materiali trasportati dal vento, entrati all'interno del *fabbricato* a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti e ai *fissi e infissi* dalla violenza degli eventi atmosferici elencati sopra;

a) ***REVO* non paga i danni causati da:**
- **a.1) infiltrazione, umidità, stillicidio;**
- **a.2) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **a.3) da ghiaccio, gelo e sovraccarico neve;**
- **a.4) cedimento o franamento del terreno;**
- **a.5) *alluvioni*, *inondazioni*, *allagamenti*, slavine, valanghe, frane, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.**

b) ***REVO* non paga i danni subiti da:**
- **b.1) serre e a quanto in esse contenuto;**
- **b.2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e installazioni esterne similari;**
- **b.3) serramenti, vetrate, lucernari, tranne se derivano da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;**
- **b.4) *lastre* in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;**
- **b.5) tende frangisole, tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, baracche in legno o plastica, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;**
- **b.6) beni posti sotto tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.**

F. ALLAGAMENTO E BOMBA D'ACQUA

Per i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da un *allagamento* all'interno del *fabbricato* (anche in caso di bomba d'acqua) **sono esclusi i danni:**
- **a) ai beni collocati in locali interrati o seminterrati;**
- **b) alle *merci* poste a meno di 10 cm dal pavimento, se per peso o dimensioni possono essere riposte su scaffali, ripiani o pallets;**
- **c) causati da vento o grandine che provocano rotture, brecce o lesioni a *tetto*, pareti o serramenti;**
- **d) provocati dalla fuoriuscita di acqua (e quanto da essa trasportato) dalle sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali che artificiali;**
- **e) dovuti a gelo, umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazione, anche se successivi all'evento garantito;**
- **f) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza loro rottura, e da traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **g) derivanti da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi o simili.**

G. ACQUA CONDOTTA

Per i *danni materiali e diretti* causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del *fabbricato*, **sono esclusi:**
- **a) i danni alle *merci* poste in locali interrati e seminterrati, se collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;**
- **b) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo;**
- **c) i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **d) i danni causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **e) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.**

H. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Per le spese relative alla ricerca e la riparazione della rottura o sostituzione di tubature al servizio del fabbricato, collocate nei muri e nei pavimenti di questo, nonché per la loro sostituzione, *REVO* rimborsa le spese **sostenute a seguito di danno da acqua condotta coperto al punto G).**
REVO rimborsa inoltre le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie del *fabbricato*.

I. FENOMENO ELETTRICO

In caso di *danni materiali e diretti* causati da *fenomeno elettrico*, per beni assicurati si intendono:
- componenti elettriche ed elettroniche degli impianti al servizio del *fabbricato*;
- componenti elettriche ed elettroniche al servizio di macchine ed impianti di produzione

sono esclusi i danni:
- **a) da usura, mancata o difettosa manutenzione;**
- **b) avvenuti durante montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni avvenuti durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **c) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* al momento della stipula della *polizza*;**
- **d) *indiretti* o consequenziali;**
- **e) alle *apparecchiature elettroniche*,** ad eccezione del registro di cassa e dell'impianto di allarme.

Se i beni assicurati non hanno la certificazione di conformità, la garanzia opera **con l'applicazione di uno *scoperto* addizionale pari al 10%, con il raddoppio del minimo di *scoperto*.**

J. EVENTI SOCIOPOLITICI (compresi atti di terrorismo)

Per i *danni materiali e diretti* a seguito o durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi - anche quando avvengono con impiego di esplosivi oppure durante *furto*, *rapina* o tentato *furto* - **sono esclusi i danni:**
- **a) da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;**

b) **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.**
c) **avvenuti nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.** Quando i danni avvengano in occasione di occupazione non militare del *fabbricato*, **se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, la garanzia è limitata ai danni da *incendio* e a quelli da *esplosione* non causati da esplosivi;**

Per i *danni materiali e diretti* causati a seguito o durante di *atti di terrorismo*, **sono esclusi**;
d) **le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva;**
e) **i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;**
f) **i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali.**

K. LASTRE E SERRAMENTI

Per le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle *lastre* con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura accidentale o causata da terzi, **sono esclusi i danni:**
a) **derivanti dal crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
b) **a *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della *polizza* non sono integre ed esenti da difetti;**
c) **a sorgenti luminose, a seguito di surriscaldamento o corto circuito;**
d) **a *lastre* costituenti *merci* o con valore artistico;**
e) **a cornici, intelaiature e supporti in genere;**
f) **di scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle *lastre*.**

L. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Per i *danni materiali e diretti* alle *merci* in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa **non inferiore a 6 ore**;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti a:
1) un evento garantito dalla presente Copertura che ha colpito i beni assicurati;
2) guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso, **sono esclusi i danni subiti dalle *merci*:**
   a) **in atmosfera controllata;**
   b) **in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;**
   c) **poste su automezzi.**

Sono esclusi inoltre i danni alle *merci* assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

M. CONTENUTO ALL'APERTO

Sono coperti anche i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati che si trovano all'aperto, **purché situati nell'area di pertinenza del *fabbricato* assicurato.**

Art. 2.14 Limiti di copertura

Per ogni *sinistro* la copertura opera con l'applicazione dei seguenti:
- ***scoperti* e relativi minimi o *franchigie*; e**
- ***limiti di indennizzo*.**

DELIMITAZIONI	FRANCHIGIA/SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Spese di demolizione e sgombero	-	10%dell'indennizzo, massimo € 100.000
Spese peritali e oneri di urbanizzazione	-	10%dell'indennizzo, massimo € 5.000
Eventi atmosferici:		
Pannelli fotovoltaici	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	20% della somma assicurata alla partita Fabbricato, massimo € 30.000
Grandine	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	80% della somma assicurata
Sovraccarico neve	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	80% della somma assicurata

Gelo	Scoperto 15% Con il minimo di € 1.000	€ 30.000
Altri eventi atmosferici	Scoperto 15% Con il minimo di € 500	100% della somma assicurata
Allagamento e Bomba d'acqua	Scoperto 15% Con il minimo di € 3.000	100% della somma assicurata
Acqua condotta	Franchigia € 250	50% della somma assicurata
Spese di ricerca e riparazione del guasto	Franchigia € 250	€ 5.000 € 500 per canal jet
Fenomeno elettrico	Scoperto 10% Con il minimo di € 250	€ 5.000
Eventi sociopolitici (compreso atti di terrorismo)	Franchigia € 250	100% della somma assicurata
Lastre e serramenti	Franchigia € 250	€ 5.000 € 1.500 per singola lastra
Merci in refrigerazione	Scoperto 15% Con il minimo di € 500	€ 5.000
Valori	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, massimo € 5.000
Effetti personali degli addetti	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, massimo € 5.000
Merci di natura diversa dall'attività assicurata	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Contenuto all'aperto	-	€ 30.000

Come è prestata l'assicurazione

Norme comuni alla Copertura SAFE e POWER

Art. 2.15 Somme assicurate

La copertura opera nel limite delle *somme assicurate* indicate in *polizza*.

Art. 2.16 Tolleranze a caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura è valida solo se il *fabbricato* assicurato presenta le caratteristiche costruttive dichiarate al momento della *polizza*.
Sono tollerate **nel limite del 20% per singola componente**, e quindi non determinano una riduzione dell'*indennizzo*, eventuali differenze nei materiali di costruzione utilizzati per la realizzazione delle seguenti componenti costruttive del *fabbricato*:

- strutture portanti verticali;
- strutture portanti orizzontali;
- struttura del *tetto*;
- pareti esterne;
- coibenti;
- copertura.

Art. 2.17 Buona fede

Se al momento della stipula della *polizza*, l'*Assicurato* fornisce dichiarazioni inesatte o incomplete, oppure non comunica aggravamenti del *rischio*, questo non comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*, né una riduzione dello stesso, **tranne se tali inesattezze o omissioni riguardano caratteristiche fondamentali del *rischio* o se l'*Assicurato* agisce con dolo o colpa grave.**
In caso di aggravamento del rischio, *REVO* può chiedere il pagamento della differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.18 Colpa grave

REVO paga i *danni materiali* causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante.

Nel caso di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *implosione* la copertura è pienamente valida se **l'*attività assicurata* rispetta le norme sulla prevenzione incendi in vigore. In caso contrario, per ciascun *sinistro* è applicato uno *scoperto* addizionale del 10% e con il raddoppio del minimo di *scoperto* o della *franchigia*, comunque con il massimo di € 50.000.**
Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), le norme inerenti la prevenzione *incendio* sono rispettate anche in caso di possesso della sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Art. 2.19 Procedure concorsuali - stabilimenti o locali inattivi

La copertura si applica con uno *scoperto* aggiuntivo del 10%, con il minimo delle *franchigie* o dei minimi già definiti:

- **se il *Contraente/Assicurato* è soggetto ad una procedura concorsuale (come fallimento, concordato preventivo, liquidazione) che comporta l'interruzione delle normali attività lavorative;**
- **se, al momento del *sinistro*, i beni danneggiati si trovano in stabilimenti o locali inattivi da oltre 6 mesi, oppure incustoditi da più di 45 giorni.**

Norme relative alla Copertura POWER

Art. 2.20 Recesso dalla garanzia Eventi Sociopolitici

! *REVO* e il *Contraente* possono recedere dalla presente garanzia in ogni momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC.

In caso di recesso, il *Contraente* può scegliere se.

- mantenere l'*assicurazione* con il pacchetto start;
- recedere interamente dall'*assicurazione*.

Il *Contraente* deve comunicare la scelta entro la data di effetto del recesso.
REVO rimborsa la quota parte di *premio* relativa al periodo di copertura pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Copertura Responsabilità civile

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto della garanzia

A. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

REVO paga il capitale, gli interessi e le spese che l'*Assicurato* deve pagare, in quanto civilmente responsabile per legge, come *risarcimento* per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione, deterioramento e *danneggiamento di cose*;

Tali eventi sono coperti se sono conseguenza di un *fatto accidentale* inerente all'*attività assicurata*.

La garanzia vale anche per la Responsabilità civile che deriva all'*Assicurato* da fatto *doloso* di persone delle quali deve rispondere.

B. Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

REVO paga il capitale, gli interessi e le spese che l'*Assicurato* deve pagare, in quanto civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di Legge che disciplinano l'azione di rivalsa dell'INAIL per gli *infortuni* subiti dai *prestatori di lavoro* e dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione. La garanzia è estesa anche ai soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di *risarcimento* per danni che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera a) (oppure eccedenti gli stessi danni pur se compresi in tali casi) e cagionati ai *prestatori di lavoro*, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per *infortuni* che provocano la morte o un'invalidità permanente;
- per gli *infortuni* subiti dai *prestatori di lavoro*, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscono danni in occasione di lavoro o di servizio;
- per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS (art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche e integrazioni)

La garanzia è efficace solo se, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* è in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tuttavia, l'*assicurazione* rimane valida se l'irregolarità deriva dalla comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia, **non dovute a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali deve rispondere**.

Estensioni di garanzia (valide solo per la garanzia R.C.T.)

La garanzia R.C.T. opera **con l'applicazione degli *scoperti* e dei *limiti di risarcimento* e sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti estensioni.

Art. 3.2 Attività complementari e accessorie

La garanzia copre anche la responsabilità civile dell'*Assicurato* che deriva da:

1. PROPRIETÀ O CONDUZIONE di terreni, di fabbricati, di laboratori e simili nei quali si svolge *l'attività assicurata* e dei relativi impianti e spazi adiacenti di pertinenza; sono comprese piante e coltivazioni. La garanzia copre anche la Responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti solo se dipendenti o collaboratori del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
2. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SOPRAELEVAZIONI E DEMOLIZIONI DEI LOCALI nei quali si svolge l'*attività assicurata* non affidate a terzi; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso civile abitazione, foresteria o rurale;
3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI IN GENERE, anche in qualità di *committente* dei lavori, di trasformazione, costruzione, demolizione e ampliamento (anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche);
4. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE AZIENDALI, CONVEGNI E CONGRESSI, **esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*assicurazione* ai sensi delle norme di legge vigenti**;
5. PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, palchi e altro, eseguiti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori;
6. ASILI E SCUOLE PRIVATE AD ESCLUSIVO USO AZIENDALE, COLONIE ESTIVE E SIMILI, anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
7. SERVIZI SANITARI AZIENDALI, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la Responsabilità civile personale delle persone addette al servizio e dei medici, ma **esclusa ogni responsabilità civile professionale di questi ultimi**;
8. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI E STRISCIONI. **Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente*;**
9. INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, POSA IN OPERA E RIPARAZIONE, PROVE E DIMOSTRAZIONI PRESSO TERZI di apparecchiature, macchinari e *prodotti* in genere;
10. ESERCIZIO DI MENSE, BAR, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, anche non direttamente gestiti dall'*Assicurato*;
11. SERVIZI DI SORVEGLIANZA, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
12. CIRCOLAZIONE DI MEZZI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI *ASSICURAZIONE* (artt. 122 e ss. D. Lgs n. 209/2005 e successive modifiche o integrazioni), **escluso qualsiasi danno avvenuto su aree pubbliche o ad esse equiparate**;
13. PROPRIETÀ DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI;
14. CADUTA DI NEVE DA FABBRICATI E PIANTE DI PROPRIETÀ;
15. NON CORRETTO STIVAGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO E CONTENITORI, esclusi comunque i danni ai mezzi di trasporto e ai contenitori. **In caso di coesistenza di *polizza* trasporti, la presente estensione ha effetto solo per la parte eccedente le coperture della stessa. Questa estensione non si applica se l'*attività assicurata* consiste nello svolgimento, in modo professionale, di attività di logistica.**

Art. 3.3 Danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro

La garanzia copre la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni subiti dai veicoli di clienti, fornitori e lavoratori, parcheggiati o depositati in modo documentato nei locali o nelle aree riservate all'*attività assicurata*.

Sono esclusi i danni da:

a) *furto*;
b) *incendio*;
c) atti dolosi in genere;
d) **mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico.**

Art. 3.4 Committenza veicoli a motore

A parziale deroga della lettera m) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia copre la responsabilità civile dell'*Assicurato*, in qualità di *committente* per danni causati a terzi dai propri *prestatori di lavoro*, durante la guida di autovetture, ciclomotori, motocicli (art. 2049 del Codice Civile). **La garanzia vale solo se tali veicoli non sono di proprietà dell'*Assicurato*, né a lui intestati al P.R.A., in usufrutto o locati.**

La garanzia opera anche per:

- i danni che si sono verificati all'estero, solo se il proprietario o il conducente del veicolo è in possesso della carta verde e i danni **si verificano nei paesi nei i quali la stessa opera.**;
- le *lesioni fisiche* alle persone trasportate.

La garanzia non copre i danni provocati da *prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.5 Cose in consegna e custodia

A parziale deroga della lettera a) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile, la garanzia copre la Responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni alle *cose* di terzi in consegna o custodia che si trovano nei locali in cui si svolge l'*attività assicurata*.

Sono esclusi i danni:

a) a macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione;

b) **alle *cose* sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;**
c) **da *incendio* e da *furto*;**
d) **dovuti a guasti meccanici di macchinari.**

Art. 3.6 Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga della lettera b) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia copre la Responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni da distruzione o deterioramento delle cose di terzi che si trovano nell'area di esecuzione dei lavori, **se a causa del loro volume o peso non è possibile rimuoverli.**

Art. 3.7 Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

A parziale deroga della lettera h) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia copre la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni causati alle *cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

Sono esclusi i danni da *furto*, *incendio* e mancato uso.

Art. 3.8 Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

La garanzia copre la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico oppure in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Sono esclusi i danni:

a) **ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere;**
b) **alle *cose* trasportate sui mezzi stessi;**
c) **da *furto*, *incendio* e mancato uso dei mezzi stessi.**

Art. 3.9 Danni da sospensione interruzione di attività

A parziale deroga della lettera v) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia copre la Responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **solo se conseguenti a un *sinistro* coperto dalla garanzia R.C.T.**

Art. 3.10 Responsabilità civile smercio

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia copre la Responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi (compreso l'acquirente) dalle *cose* vendute durante il *periodo di assicurazione*.

La garanzia comprende i danni avvenuti entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della *polizza*.

Sono esclusi i danni:

a) **dovuti a vizio originario del *prodotto*.** L'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione;
b) **dovuti a *merci* non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'*attività assicurata*;**
c) **alle *cose* stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;**
d) **da mancato uso o mancata disponibilità.**

Se l'*Assicurato* ha stipulato un'altra *assicurazione* di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) con *REVO*, in caso di *sinistro* coperto sia dalla presente garanzia sia dalla garanzia responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, **le garanzie non sono cumulabili tra di loro e si applica quella più favorevole all'*Assicurato*.**

Il *limite di risarcimento* indicato in *polizza* è unico, anche se ci sono più richieste di risarcimento presentate in tempi diversi, ma che hanno origine dalla stessa causa.

Art. 3.11 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera q) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia comprende la Responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni involontariamente provocati a terzi da inquinamento dell'ambiente.

Tale inquinamento deve derivare dalla contaminazione di acqua, aria o suolo provocata da sostanze di qualsiasi natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'*Assicurato*, a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali nell'esercizio dell'*attività assicurata*.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione, o complesso di installazioni, destinata in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione, produzione, trasformazione, utilizzazione o deposito di sostanze di qualsiasi natura.

La garanzia opera **solo se si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:**

- **l'emissione, la dispersione, il deposito o la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'*Assicurato* così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'*Assicurato* o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito o la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;**
- **ogni *sinistro* relativo alla presente garanzia deve essere comunicato a *REVO* entro 10 giorni da quando il *Contraente* o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione della *polizza*, fermo quanto previsto all'art. "Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.**

Sono esclusi i danni:

a) **di cui l'*Assicurato* deve rispondere a titolo di *danno* ambientale per legge (D. Lsg. 152/2006 cd. Testo Unico dell'Ambiente);**
b) **che derivano da alterazioni di carattere genetico;**
c) **provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento dove è prestata l'*attività assicurata*,** salvo per quelle attività che per loro natura sono svolte solo presso terzi;
d) **conseguenti:**
   d.1) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
   d.2) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

   L'esclusione d) cessa di avere effetto per i danni che si verificano dopo che sono state intraprese azioni finalizzate a diminuire il *danno* e le conseguenze del *sinistro*, anche se non è raggiunto lo scopo di tali azioni **(solo se le stesse non sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile).**

Art. 3.12 Danni da fuoriuscita di liquidi

A parziale deroga della lettera l) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile" la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, per danni *a cose* da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture.**

Art. 3.13 Responsabilità civile postuma 12 mesi

A parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Responsabilità civile", la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni causati, dopo l'ultimazione dei lavori, dalle *cose* installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'*Assicurato*.
La garanzia è prestata per danni che si manifestano entro 12 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati a *REVO* durante il *periodo di assicurazione*.
Se la presente *polizza* è emessa in sostituzione di un'altra *polizza* di *REVO* nella quale era operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, la stessa vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.
La garanzia non comprende i danni:

a) **alle *cose* oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;**
b) **da vizio o difetto originario dei *prodotti* da chiunque fabbricati;**
c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le *cose* sono destinate;**
d) **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
e) **conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*;**
f) **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non derivatagli direttamente dalla Legge;**
g) **derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

La garanzia non opera per le attività:

h) **relative a lavori edili e stradali;**
i) **previste dalla Legge n. 122/1992 (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modifiche.**

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.14 Soggetti non considerati terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. **non sono considerati terzi**:

a) **se l'*Assicurato* è una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";**
b) **se l'*Assicurato* non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;**
c) **i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, che subiscono il *danno* in occasione di lavoro o servizio;**
d) **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscono il *danno* in occasione della loro partecipazione manuale all'*attività assicurata*.** Sono considerati terzi, **solo per gli *infortuni* che hanno come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dalla legge (art. 583 del Codice Penale), i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi rispondono, i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile) che subiscono il *danno* mentre prendono parte manuale all'*attività assicurata*.

Art. 3.15 Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la garanzia R.C.T. non copre la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni:

a) **alle *cose* che l'*Assicurato* ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
b) **alle *cose* che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
c) **derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;**
d) **causati o subiti da *cose*, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;**
e) **causati da *prodotti* o *cose* in genere dopo la consegna a terzi o la loro *messa in circolazione*;**

f) da *furto*;
g) alle opere in costruzione, alle *cose* sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi, natanti, aeromobili o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
h) alle *cose* trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) a *cose* altrui derivanti da *incendio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
j) da proprietà e conduzione di *fabbricati* diversi da quelli dove si svolge l'*attività assicurata;*
k) a *cose* di cui l'*Assicurato* deve rispondere ai sensi di legge (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile - *cose* portate o consegnate in alberghi, pensioni e analoghe attività);
l) che derivano da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, e quelli che derivano da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
m) da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate;
n) da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
o) a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere;
p) a *cose* dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
q) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
r) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non derivanti direttamente dalla legge;
s) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) o conduzione di piattaforme e impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);
t) da detenzione o impiego di esplosivi;
u) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
v) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
w) conseguenti, direttamente o indirettamente:
   w.1) da silice, amianto e relative fibre o polveri;
   w.2) dall'esposizione al "fumo passivo";
   w.3) dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
   w.4) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
x) derivanti da fatti di guerra, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, *terrorismo*, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità civile dell'*Assicurato:*

y) per le malattie professionali;
z) per i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
aa) per i danni che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
bb) per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
cc) per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri;
dd) per i danni da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
ee) dall'esposizione a "fumo passivo";
ff) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'*Assicurato*, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;
gg) da danni derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, *terrorismo*, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, e da incidenti dovuti a ordigni di guerra (in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. non coprono inoltre:

hh) gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* deve pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari);
ii) qualsiasi *perdita cyber* a prescindere dalla causa o dall'evento che la determina. L'esclusione non si applica per le perdite derivanti da un *atto cyber* o da un *incidente cyber* che comporti *lesioni fisiche* a terzi o danni materiali a *cose* di terzi;
jj) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente che deriva da, cui ha contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *dato*.

Art. 3.16 Limiti di copertura

Nell'ambito del *massimale* per la garanzia R.C.T., per ogni *sinistro* la copertura opera con l'applicazione dei seguenti:
- *scoperti* e relativi minimi o *franchigie*;
- *limiti di risarcimento*.

ESTENSIONI DI GARANZIA	SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Committenza veicoli a motore	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Cose in consegna e custodia	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Cose di terzi sollevate caricate scaricate movimentate	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 5.000 per ciascuna persona danneggiata
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Danni da sospensione interruzione di attività	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Responsabilità civile smercio	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Danni da inquinamento accidentale	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Danni da fuoriuscita di liquidi	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000
Responsabilità civile postuma 12 mesi	scoperto 10% con il minimo di € 250	€ 100.0000

Come è prestata l'assicurazione

Art. 3.17 Massimali

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti *massimali:*

GARANZIE	FRANCHIGIA PER CIASCUN SINISTRO	MASSIMALI
Responsabilità civile verso terzi	€ 250 per danni a cose	€ 1.000.000
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	€ 2.500 per persona	€ 1.000.000 € 500.000 per persona

Per entrambe le garanzie il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno, a cui si riferisce la richiesta di risarcimento, resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

Art. 3.18 Quando vale la copertura

La copertura Responsabilità civile vale per i *sinistri* accaduti durante il *periodo di assicurazione*, **solo se denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.**

Art. 3.19 Assicurazioni obbligatorie

La Copertura non sostituisce eventuali *assicurazioni* obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Copertura Assistenza – Garanzia tradizionale

Le prestazioni di assistenza sono fornite da REVO tramite la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE Services s.r.l., con sede legale in via Carlo Pesenti 121, Roma, 00156.

Per usufruire delle prestazioni è necessario contattare la Centrale Operativa:

chiamando il numero 0642115926 attivo 24h/24 per 365 giorni all'anno

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Oggetto della garanzia

REVO eroga agli *Assicurati* le prestazioni di assistenza tramite la *Centrale Operativa*:

- **24h su 24h per 365 giorni all'anno;**
- **con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di copertura" di questa Copertura**.

Per le richieste di informazioni, se non è possibile dare una risposta immediata, la *Centrale Operativa* richiama l'*Assicurato* entro le successive 48 ore.

A. Invio di un elettricista

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali dell'*ubicazione* assicurata dovuta a guasti agli:

- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna o prese di corrente;

non causati da propria imperizia o negligenza o dei suoi *addetti*.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un elettricista convenzionato comunicando prima la tariffa oraria.

Modalità di intervento

REVO paga il costo dell'uscita e della manodopera.
I costi relativi al materiale o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

L'elettricista non effettua interventi:

a) **sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;**
b) **richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
c) **a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari (es. impianto luci giardino, impianto di irrigazione);**
d) **per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'*Assicurato* o dai suoi *addetti*.**

B. Invio di un idraulico

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno un idraulico in caso di:

- *allagamento* o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- impossibilità di scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un idraulico convenzionato comunicando prima la tariffa oraria.

Modalità di intervento

REVO paga il costo dell'uscita e della manodopera.
I costi relativi al materiale o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

L'idraulico non effettua interventi:

a) **su elettrodomestici, su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;**
b) **sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;**
c) **richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;**
d) **per danni causati dal gelo.**

C. Invio di un fabbro/falegname

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di un fabbro/falegname in caso di:

- *furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura **(tranne quella elettronica)**;
- *furto* tentato o consumato, *incendio*, *esplosione* o *scoppio* che compromettono in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudicano la sicurezza dei locali.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un fabbro/falegname convenzionato comunicando prima la tariffa oraria.

Modalità di intervento

REVO paga il costo dell'uscita e della manodopera.
I costi relativi al materiale o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

In caso di *furto*, tentato *furto* o smarrimento chiavi, l'*Assicurato* deve presentare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia inoltrata alle Autorità.

D. Invio di un vetraio

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di un vetraio per la riparazione o sostituzione di vetri dei locali dell'*attività assicurata* a seguito di *furto* o tentato *furto*.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un vetraio convenzionato comunicando prima la tariffa oraria.

Modalità di intervento

REVO paga il costo dell'uscita e della manodopera.
I costi relativi al materiale o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve presentare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia inoltrata alle Autorità.

E. Invio di un serrandista

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di un serrandista in caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi oppure guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'ubicazione assicurata;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'ubicazione assicurata, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di *furto*, *incendio*, esplosione, scoppio, *allagamento*.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un serrandista convenzionato comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Modalità di intervento

REVO paga il costo dell'uscita e della manodopera.
I costi relativi al materiale o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

F. Ripristino dell'agibilità

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, esplosione, *scoppio* o *allagamento*.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia un'impresa specializzata.

Modalità di intervento

REVO paga il costo della prestazione.
Se non è possibile reperire il personale addetto, *REVO* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato risultanti dalla fattura.

In caso di *furto*, tentato *furto* l'*Assicurato* deve presentare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia inoltrata alle Autorità.

G. Rientro anticipato

Prestazione valida ad oltre 100 chilometri dall'*ubicazione* assicurata

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di rientrare immediatamente presso i locali danneggiati a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, esplosione, *scoppio* o *allagamento*, se tali eventi hanno provocato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto.

Cosa

A suo insindacabile giudizio, la *Centrale Operativa* prenota un biglietto aereo in classe economica, ferroviario di prima classe o di un altro mezzo ritenuto idoneo.

Modalità di intervento

REVO paga il costo della prestazione.

In caso di *furto*, tentato *furto* l'*Assicurato* deve presentare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia inoltrata alle Autorità.

H. Trasloco definitivo

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno trasferire i beni contenuti nei locali dell'*ubicazione* assicurata divenuti inagibili a seguito di:

- *furto*,
- tentato *furto*,
- *incendio*,
- *esplosione o scoppio*,

presso un altro luogo all'interno dello stesso comune.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia una società di traslochi o autorizza l'*Assicurato* stesso a provvedere personalmente tenendo a proprio carico i relativi costi documentati.

Modalità di intervento

REVO paga il costo della prestazione.
Se l'Assicurato provvede personalmente, il trasloco deve essere effettuato entro 30 giorni dall'evento.

L'*Assicurato* deve presentare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia di furto inoltrata alle Autorità.
La prestazione non opera se richiesto il "ripristino dell'agibilità".

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.2 Rischi esclusi dalla copertura Assistenza – Garanzia tradizionale

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la copertura Assistenza – Garanzia tradizionale non copre le prestazioni per eventi provocati o dipendenti da:

a) eruzioni vulcaniche, *sisma*, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) atti di temerarietà dell'*Assicurato*;
e) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
f) eventi accaduti fuori dal *periodo di assicurazione*.

***REVO* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, e per eventuali danni da questi provocati.**
***REVO* non rimborsa le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Centrale Operativa*, tranne in caso di forza maggiore.**

Art. 4.3 Limiti di copertura

Sono coperte massimo 3 prestazioni totali per *Assicurato* e anno assicurativo.

La copertura opera entro i seguenti limiti.

PRESTAZIONE	LIMITE PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Invio elettricista	€ 250
Invio idraulico	€ 250
Invio fabbro/falegname	€ 250
Invio vetraio	€ 250
Invio serrandista	€ 250
Ripristino dell'agibilità	€ 250
Rientro anticipato assicurato (se > 100 km dall'*ubicazione* assicurata)	€ 300
Trasloco definitivo	€ 1.000

Copertura Assistenza – Garanzia parametrica

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Oggetto della garanzia

A. Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma

REVO paga un *indennizzo* al verificarsi di un *sisma*, se si registra il superamento della *soglia* sull'*ubicazione monitorata*. L'*indennizzo* è pari all'importo prestabilito in *polizza*.

Il *parametro* monitorato per la garanzia parametrica è la *Peak Ground Acceleration* (*PGA*).
La *soglia* da superare è pari a 30%g dell'accelerazione di gravità ("g").

La *Peak Ground Acceleration* (*PGA*) è la misura della massima accelerazione del suolo indotta dal *sisma* in uno specifico punto. La *PGA*, pertanto, permette di avere una misura dell'intensità di un *sisma* avvertita in una specifica *ubicazione*. Il dato viene registrato dagli accelerometri ed elaborato dall'*oracolo* per creare le mappe di livello (c.d. *Shakemap*) in ogni punto attorno al *sisma*.

Per facilitare la comprensione del *parametro* si fornisce una tabella empirica di conversione da magnitudo a *PGA* creata considerando eventi sismici che si sono verificati in Italia dal 1985 con magnitudo maggiore o uguale a 4,5, profondità inferiore a 50 km e *ShakeMap* rilasciata dall'*oracolo* INGV. Per ogni *sisma* si è considerata la maggiore *PGA* rilevata sulla *ShakeMap*.

	PGA (%g) massima per sisma	
Fascia magnitudo del sisma	da	a
da 4,5 a 5,0	3,0	29,3
da 5,1 a 5,4	6,8	54,4
da 5,5 a 5,9	34,5	53,8
da 6,0 a 6,5	37,8	80,7

La tabella evidenzia come la *PGA* abbia superato 30%g per tutti i *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,5.
Tale superamento si è osservato anche per alcuni *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,1; il superamento della *soglia* invece non si è mai osservato per i *sismi* con *magnitudo* inferiore o uguale a 5,0 considerati.

Si riportano ad esempio alcuni *sismi* che negli ultimi anni hanno dato luogo a rilevazioni di *PGA* superiori a 30%g:

- *Sisma* de L'Aquila 2009
- *Sisma* dell'Emilia 2012
- *Sisma* di Amatrice del 2016 e del 2017

In caso di *sinistro*, è considerato il valore della *PGA* registrata sulle coordinate presenti nella *ShakeMap* più vicine, per ciascuna *ubicazione monitorata*, con una distanza massima di 1 chilometro.

La garanzia copre un evento *sisma* per anno assicurativo.

In caso di *sisma*, l'*oracolo* avvia il monitoraggio dell'evento oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.

In caso di superamento della *soglia*, la valutazione dell'*indennizzo* avviene entro 24h dalla pubblicazione della *ShakeMap* da parte dell'*oracolo*.

B. Garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione

REVO paga un *indennizzo* al verificarsi dell'*alluvione, inondazione ed esondazione*, se si registra il superamento del *punto di partenza* indicato in *polizza* sull'*ubicazione monitorata*.

Il *parametro* considerato per la garanzia parametrica è l'*altezza dell'acqua* nell'*ubicazione monitorata*.

L'*indennizzo* è calcolato linearmente a partire dal *punto di partenza* (importo pari a 0€), **fino a un massimo pari al *limite di indennizzo*** in **corrispondenza del *punto di arrivo* (come da schema sotto riportato)**. Il *limite di indennizzo* riportato in *polizza* opera a prescindere dal numero di eventi che si verificano nel *periodo di assicurazione*

La garanzia prevede un *indennizzo* a crescita lineare a partire da un punto di partenza definito in funzione dell'*altezza dell'acqua* stimata nell'*ubicazione monitorata* fino a raggiungere un pagamento massimo corrispondente a un punto di arrivo.
I punti di partenza e i punti di arrivo sono definiti in base alla classe di pericolosità territoriale relativa all'*ubicazione monitorata*.

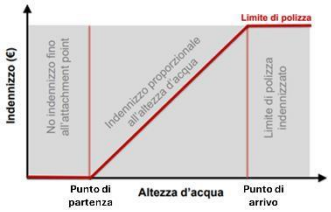

Per facilitare la comprensione del *parametro* si fornisce un esempio di funzionamento dell'*indennizzo*.
Ipotizziamo:

- Un *limite di indennizzo* pari a 10.000€;
- Un *punto di partenza* pari a 50 centimetri;
- Un *punto di arrivo* pari a 100 centimetri.

A seguito di un'alluvione, *inondazione ed esondazione*, l'*altezza dell'acqua* registrata dall'*oracolo* è pari a 75 centimetri.

$$Indennizzo = \frac{altezza\ acqua\ registrata - punto\ di\ partenza}{punto\ di\ arrivo - punto\ di\ partenza} * limite\ di\ indennizzo = \frac{75\ cm - 50\ cm}{100\ cm - 50\ cm} * 10.000€ = 5000€$$

L'indennizzo è pari a 5.000€.

Ipotizziamo per la stessa *ubicazione monitorata* un successivo evento *alluvione, inondazione ed esondazione* di pari entità rispetto al primo evento (*altezza dell'acqua* pari a 75 centimetri). Il secondo *indennizzo* erogato è pari a 5.000€.
Raggiunto il limite di indennizzo di 10.000€, eventuali nuovi eventi alluvionali non saranno più coperti.

In caso di *alluvione, inondazione ed esondazione*, l'*oracolo* informa *REVO* che avvia il monitoraggio dell'evento oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.
La valutazione dell'*indennizzo* avviene entro 30 giorni solari dall'inizio del monitoraggio da parte dell'*oracolo*. *REVO* paga l'*indennizzo* al superamento del *punto di partenza* comunicato dall'*oracolo*.

Art. 5.2 Oracolo

A. Garanzia parametrica assistenza in caso di sisma

L'oracolo identificato per questa garanzia è l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Di seguito maggiori informazioni sul soggetto:

- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che rileva, mediante il servizio *ShakeMap*, la *PGA* registrata a seguito di un *sisma* sul territorio interessato. Le *ShakeMap* sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it

B. Garanzia parametrica assistenza in caso di alluvione, inondazione ed esondazione

L'oracolo identificato per questa garanzia è RED - Risk, Engineering + Development.

Di seguito maggiori informazioni sul soggetto:

- RED - Risk, Engineering + Development, società specializzata in soluzioni integrate per la valutazione, mitigazione e gestione del rischio alluvionale che, grazie all'utilizzo di modelli predittivi e dati storici, analizza la probabilità e l'impatto delle alluvioni in specifiche aree geografiche. Ulteriori informazioni accessibili al seguente indirizzo https://www.redrisk.com/

Cosa non è assicurato e limitazioni di copertura

Art. 5.3 Rischi esclusi dalla Copertura Assistenza – Garanzia parametrica

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la copertura Assistenza – Garanzia parametrica non opera per:

a) qualsiasi evento diverso da *sisma*, *alluvione*, *inondazione* ed *esondazione* (ad esempio frane o grandine);
b) qualsiasi *sisma*, *alluvione*, *inondazione* ed *esondazione* rilevato da soggetti diversi dall'*oracolo* identificato in *polizza*;
c) qualsiasi *sisma* di entità minore rispetto alla *soglia* identificata in *polizza*;
d) qualsiasi *alluvione*, *inondazione* ed *esondazione* di entità minore rispetto al *punto di partenza* identificato in *polizza*;

Copertura Furto e rapina

Cosa è assicurato

Art. 6.1 Partite assicurate

La copertura Furto e Rapina copre i seguenti beni:

- *Contenuto*

Tali beni sono assicurati anche se di proprietà di terzi.

La copertura vale anche per:

1. *valori*, **solo se custoditi in cassetti, mobili o registratori chiusi a chiave;**
2. *effetti personali* degli *addetti*;

3. *merci* non riconducibili all'*attività assicurata*.

entro i *limiti di indennizzo* specificati nell'art. "Limiti di copertura" della presente Copertura.

La copertura vale solo per i beni che si trovano nell'ambito dell'*ubicazione* indicata in *polizza* ed è prestata nella forma "*Primo Rischio Assoluto*".

Art. 6.2 Eventi assicurati

REVO paga i *danni materiali e diretti* dovuti alla perdita del *contenuto*, **esclusi *preziosi*,** causati da:

1) *Furto* con introduzione nei locali del *fabbricato* che contengono i beni assicurati:
   1.1) attraverso la rottura o lo *scasso* dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del *tetto*, di soffitti, di pavimenti, di vetri antisfondamento;
   1.2) tramite l'uso grimaldelli o arnesi simili;
   1.3) tramite l'uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti **solo se il *furto* avviene entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente**;
   1.4) attraverso l'apertura di serrature elettroniche, senza rottura o *scasso*, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, **solo se dette serrature sono collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura**;
   1.5) durante la chiusura tra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine fisse e le porte vetrate chiuse rimangono protette solo dal vetro fisso;
   1.6) tramite l'utilizzo di attrezzi o grazie a particolari abilità fisiche, **se le aperture si trovano ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria**;
   1.7) in modo clandestino, con successiva asportazione della refurtiva a locali chiusi;

2) *Furto* senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati:
   2.1) quando si agisce dall'esterno, attraverso spazi nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
   2.2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico, in presenza di persone addette all'Attività assicurata;

3) *Rapina* commessa nell'*ubicazione*, anche se le persone minacciate o aggredite vengano prelevate dall'esterno e costrette a entrare all'interno del *fabbricato*. A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Furto e Rapina" lett. b), la garanzia opera anche se il *sinistro* avviene in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano **con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti di indennizzo* indicati** all'art. "Limiti di copertura" della presente copertura, **sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza*.**

Art. 6.3 Guasti causati dai ladri a serramenti e impianti fissi

La garanzia include:

1) i guasti e i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri durante il *furto*, il tentativo di *furto* o la *rapina*:
   1.1) ai beni assicurati, **esclusi i *preziosi***. La garanzia si applica anche quando i ladri, si impossessano o utilizzano abusivamente i beni assicurati nel commettere il *furto*;
   1.2) a *fabbricato* che contiene i beni assicurati e ai relativi infissi, comprese le componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali;
2) *furto* di *fissi e infissi*, comprese le apparecchiature di allarme e videosorveglianza nonché le componenti fisse del *fabbricato*, **escluse le componenti in rame**.

La garanzia opera solo se l'evento avviene secondo le modalità previste all'art. "Eventi assicurati".

Art. 6.4 Onorari dei periti

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute, in caso di *sinistro* coperto dalla presente Copertura *Furto* e *rapina*, per gli onorari dei periti e dei consulenti scelti e nominati secondo quanto disposto dalle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri".

Art. 6.5 Portavalori

REVO paga la perdita di *valori* a seguito di *furto*, *rapina* o *scippo* commessi durante il trasporto al di fuori dei locali dell'azienda, compiuti nei confronti dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei *prestatori di lavoro*.
La garanzia copre:

1) il *furto* in seguito ad *infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
2) il *furto* con destrezza, **solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;**
3) *Il furto* con strappo di mano o di dosso alla persona;
4) *la rapina*;
5) *lo scippo*.

Il *furto*, lo *scippo* o la *rapina* devono avvenire durante il trasporto dei *valori* dai locali dell'*attività assicurata* fino al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

La garanzia opera:

a) da 2 ore prima dell'apertura e fino a 2 ore dopo la chiusura dell'*attività assicurata*, comunque fra le ore 05:00 e le ore 21:00;

b) **se la persona incaricata del trasporto ha un'età compresa tra i 18 e i 70 anni.**

Art. 6.6 Furto con destrezza

REVO paga il *furto con destrezza*:

- delle *merci* assicurate, **esclusi i *preziosi***;
- degli *effetti personali e valori*, anche dei clienti

Il *furto* deve avvenire all'interno dei locali dove si svolge l'*attività assicurata*, solo durante le ore di apertura degli stessi e deve essere constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento.

Art. 6.7 Contenuto presso terzi

REVO paga i *danni materiali e diretti* causati dagli eventi assicurati dalla presente garanzia ai beni:

- in deposito o lavorazione presso terzi; o
- presso mostre, fiere o esposizioni.

La garanzia opera:

- **per i beni riposti all'interno dei locali;**
- **nel territorio italiano;**
- **a prescindere da quanto indicato all'art Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei locali**

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 6.8 Rischi esclusi dalla Copertura Furto e Rapina

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la Copertura "Furto e Rapina" non copre i danni conseguenti a o avvenuti durante:

a) **atti di guerra, guerra civile, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
b) **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;**
c) ***atti di terrorismo* o sabotaggio;**
d) ***esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
e) ***sisma*, eruzione vulcanica, *alluvione e inondazione*, *allagamento*, maremoto, tsunami;**
f) **marea, mareggiate e penetrazione di acqua marina;**
g) **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica; tranne se il *Contraente* o l'*Assicurato* prova che il *sinistro* non ha alcuna relazione con gli eventi descritti sopra.**

Sono esclusi anche i danni:

h) **provocati o agevolati con dolo o colpa grave:**
h.1) **dell'*Assicurato* o *Contraente*, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone legate ad essi da vincoli di parentela o di affinità, di persone che abitano con l'*Assicurato* o *Contraente* o che occupano *fabbricati* con questi comunicanti;**
h.2) **dai *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* o *Contraente*, durante l'orario di lavoro;**
h.3) **dagli incaricati per la sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;**
i) **indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso, oppure non riguardanti la materialità dei beni assicurati;**
j) **da *furto* avvenuto quando i *fabbricati* contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi in modo continuativo:**
j.1) **per più di 8 giorni per i *valori* in *mezzi di custodia*;**
j.2) **per più di 45 giorni per il *contenuto*.**
k) **derivanti da truffa e da estorsione;**
l) **da *furto* di *contenuto* all'aperto.**

Sono esclusi i seguenti beni:

m) **affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, che hanno valore artistico;**
n) **piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;**
o) **natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;**
p) **ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'*assicurazione* obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);**
q) ***pannelli fotovoltaici* e impianti solari termici.**

Art. 6.9 Limiti di copertura

Per ogni *sinistro* la copertura opera con l'applicazione dei seguenti:

- ***scoperti* e relativi minimi o *franchigie*;**
- ***limiti di indennizzo*.**

ESTENSIONI DI GARANZIA	FRANCHIGIA/SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Guasti causati dai ladri a serramenti e impianti fissi	Franchigia € 250	€ 5.000
Onorari periti	-	5% dell'indennizzo, massimo € 5.000
Portavalori	-	€ 2.000
Furto con destrezza	-	€ 2.000
Contenuto presso terzi	Scoperto 10% con il minimo di € 250	10% della somma assicurata, massimo € 5.000

DELIMITAZIONI	FRANCHIGIA/SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Valori inerenti all'attività assicurata	-	10% della somma assicurata, massimo € 5.000
Effetti personali Addetti	-	10% della somma assicurata, massimo € 5.000
Merci di natura diversa dall'attività assicurata	-	10% della somma assicurata, massimo € 5.000

Come è prestata l'assicurazione

Art. 6.10 Somme assicurate

La copertura opera nel limite delle *somme assicurate* indicate in *polizza*.

Art. 6.11 Caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura opera solo se il *fabbricato* che contiene i beni assicurati ha le seguenti caratteristiche:

a) pareti perimetrali, *solai* o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto, calcestruzzo, cemento armato, vetrocemento, vetro stratificato antisfondamento;

b) pannelli composti da doppia lamiera di acciaio (ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm) con in mezzo uno strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro a incastro;

c) *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso, se l'altezza della linea di gronda è inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Sono ammessi altri materiali di costruzione limitatamente a:

1) pareti interne che non confinano con parti comuni o locali in uso a terzi;
2) tetti con filo di gronda a più di 4 metri:
   - dal suolo;
   - da superfici d'acqua; oppure;
   - da piani accessibili dall'esterno senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Queste caratteristiche non sono richieste per il *contenuto* posto presso fiere o mostre e presso terzi.

Se il *fabbricato* non ha le caratteristiche sopra indicate, la copertura è prestata con l'applicazione per ciascun *sinistro* di uno *scoperto* addizionale pari al 15%.

Art. 6.12 Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei locali

La copertura è valida solo se **ogni apertura verso l'esterno dei *fabbricati*, che si trova in linea verticale a meno 4 metri:**

- **dal suolo;**
- **da superfici d'acqua;**

o

- **da piani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi usuali o di particolare agilità personale,**

è protetta per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi:

a) serramenti robusti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di *furto* commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Se i mezzi di protezione o di chiusura delle aperture non hanno le caratteristiche, la copertura è prestata con l'applicazione per ciascun *sinistro* di uno *scoperto* addizionale pari al 15%.

Art. 6.13 Esistenza di procedure concorsuali

Se il *Contraente/Assicurato* è soggetto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporta la cessazione delle normali attività lavorative, la copertura opera **con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% per ciascun *sinistro*, con il minimo delle franchigie o dei minimi già definiti.**

L'importo liquidabile è ulteriormente ridotto di 10 punti percentuali se il suddetto limite opera insieme a quello previsto per insufficienza delle caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali.

Copertura Tutela Legale

Cosa è assicurato

Art. 7.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Tutela Legale sono prestate in favore dell'*Assicurato* e degli *addetti*

Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 7.2 Oggetto della garanzia

REVO rimborsa le *spese legali*, *peritali* e processuali, che l'*Assicurato* deve pagare in caso di contenzioso, sia stragiudiziale sia giudiziale.

Le spese coperte dalla garanzia sono:

1) il compenso del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio. La garanzia vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o *arbitrato* e per tutta l'attività stragiudiziale;
2) il compenso del legale domiciliatario;
3) il compenso di un altro legale, **diverso da quello indicato al precedente punto 1),** solo se è necessaria una particolare specializzazione per la difesa dell'*Assicurato*;
4) il compenso dei periti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, (sia consulenti tecnici d'ufficio che di parte).
   I consulenti tecnici di parte devono essere scelti in accordo con *REVO* ai sensi dell'art. "Gestione del sinistro" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
5) il compenso di un altro consulente per la difesa dell'*Assicurato*, solo se è necessario un secondo esperto per una materia differente da quella del consulente indicato al precedente punto 3);
6) i compensi del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
7) i compensi del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata da *REVO*;
8) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
9) i compensi per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
10) le spese per indagini preliminari se l'*Assicurato* è persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese per:

11) il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D. L. 28/2002), se non rimborsato dalla controparte;
12) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
13) la registrazione di atti giudiziari;
14) l'intervento di un interprete finalizzato alla traduzione di atti processuali o documenti relativi al *sinistro*.

Art. 7.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

La garanzia opera:

1) nei procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione* e opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, compreso il *patteggiamento*.

   È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'*Assicurato*, per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni*, a carico dell'*Assicurato*;

2) nei procedimenti penali per delitto *doloso*, **tranne se l'*Assicurato* è condannato con *sentenza passata in giudicato*.**

   La garanzia opera anche in caso di archiviazione, prescrizione e non luogo a procedere.

   Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, *REVO* chiede il rimborso delle *spese legali* o *peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.

   È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'*Assicurato*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico dell'*Assicurato*;

3) per l'opposizione o impugnazione di *provvedimenti* o di *sanzioni amministrative*, in relazione ai casi di contestazione per l'inosservanza, ad esempio, dei seguenti decreti legislativi, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:
   - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
   - D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
   - D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
   - D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
   - D. Lgs. 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria, norme analoghe e successive integrazioni.

Esempio di sinistro tutela legale in caso di infortunio sul lavoro

- Un operaio è travolto da macchinari in un cantiere.
- Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile penalmente e amministrativamente, in quanto ha il dovere di garantire la sicurezza dei dipendenti.
- A seguito di un procedimento penale il datore di lavoro ha bisogno di un avvocato e di un perito specializzato, e deve pagare le relative spese legali e peritali.
- Con la copertura assicurativa *REVO* paga le spese legali e peritali.

Art. 7.4 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, *REVO* può anticipare le *spese legali* e *peritali*.

L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 7.5 Rischi esclusi dalla copertura Tutela Legale

Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme Comuni, la Copertura Tutela Legale non copre i *sinistri* conseguenti o relativi a:

a) materia fiscale;
b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, *atti di terrorismo* o di vandalismo, *sisma*, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
d) fatti *dolosi* degli *Assicurati*;
e) fatti *dolosi* che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
f) adesione ad azioni di classe ("class action");
g) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. "Oggetto dell'assicurazione";
h) diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
i) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il *Contraente*;
j) compravendita o permuta di immobili;
k) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
l) spese poste a carico della controparte a favore dell'*Assicurato*;
m) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
n) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
o) spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un *sinistro* denunciato;
p) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'*Assicurato*;
q) vertenze con *REVO* e le relative Società del Gruppo;
r) *danno extracontrattuale* e *contrattuale*;
s) vertenze contrattuali con i clienti;
t) *atto cyber*;
u) svolgimento dei seguenti incarichi: Sindaco, Revisore, Organismo di Vigilanza;
v) ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato.

Art. 7.6 Limiti di copertura

Per ogni *sinistro* la copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento:

ESTENSIONI DI GARANZIA	FRANCHIGIA/SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Anticipo per penale doloso	-	€ 15.000

I limiti di risarcimento sono parte del *massimale* e non in aggiunta ad esso.

Art. 7.7 Clausola di continuità con precedente contratto

Se la *polizza* è emessa senza interruzioni con un'*assicurazione* di Tutela Legale a pari garanzie, è concessa la clausola di continuità e pertanto:

- la garanzia copre anche fatti avvenuti durante la validità della precedente *polizza* di Tutela Legale dei quali l'*Assicurato* è a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto.

Sono inoltre presi in carico e regolarmente gestiti:

- i *sinistri* denunciati al precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in *polizza*;
- i *sinistri* di cui l'*Assicurato* è a conoscenza per la prima volta dopo che è terminato il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Con la denuncia del *sinistro* il *Contraente* deve fornire idonea documentazione che prova l'esistenza di una pregressa polizza di Tutela Legale.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 7.8 Massimale

La copertura opera con l'applicazione del seguente *massimale:*

GARANZIE	FRANCHIGIA PER CIASCUN SINISTRO	MASSIMALI
Tutela Legale	-	€ 15.000 per sinistro € 100.000 per anno assicurativo

La presenza di più *Assicurati* nell' *assicurazione* non aumenta l'esposizione totale di *REVO*.

Art. 7.9 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del *sinistro* si intende il momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla *controversia.*

La garanzia opera, pertanto, per i *sinistri* che si verificano:

- **dalle ore 24 del giorno del pagamento del *premio* di *polizza* e fino alla data di scadenza del *periodo di assicurazione*;**
- **nel *periodo di assicurazione*, e di cui l'*Assicurato* viene a conoscenza e procede alla denuncia entro 24 mesi dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione*.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, di invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo.

Art. 7.10 Sinistri in serie

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone e che hanno per oggetto domande identiche, connesse, consequenziali o collegate;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali sono coinvolte una o più persone assicurate.

In questi casi l'insorgenza del *sinistro* si intende:

- il primo accadimento idoneo a essere considerato primo evento per le *controversie* per *danni extracontrattuali*;
- il primo giorno in cui è stata violata la legge o sono state inosservate una o più norme di contratto per tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti. Il *massimale* resta unico ed è ripartito tra le parti interessate in relazione alle *spese legali* o *peritali* sostenute da ciascuno di essi.

Art. 7.11 Periodo di garanzia pregressa (retroattività)

Le garanzie previste all'art. "Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi" operano per *sinistri* avvenuti **fino a 2 anni prima della data di effetto dell'*assicurazione*, senza pagamento di alcun *premio* aggiuntivo.**

L'*Assicurato* deve però avere conoscenza del *sinistro* dopo che il contratto è entrato in vigore. **Firmando la *polizza*, l'*Assicurato* dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti oggetto di *sinistro*, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*.**

Norme comuni

Norme valide per tutte le Coperture

Art. 8.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare _sinistri_ o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente _assicurazione_, qualora tale copertura, _indennizzo_ o prestazione possa esporre _REVO_ a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 8.2 Rischi esclusi da tutte le coperture

La _polizza_ non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

a) **cyber risk:**
   - a.1) **i danni o le perdite riguardanti _dati_ elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei _dati_ elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della struttura originale dei _dati_ elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i _dati_ riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;**
   - a.2) **i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di _dati_, di software o di programmi per computer;**

b) **data risk, cioè i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione _dati_, _supporto di dati_, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:**
   - b.1) **riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;**
   - b.2) **acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;**
   - b.3) **acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.**

L'*assicurazione* opera invece per i *danni materiali e diretti* riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici o a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della *polizza*.

Art. 8.3 Beni esclusi da tutte le coperture

REVO non assicura, paga _sinistri_ o a fornisce qualsiasi altro tipo di prestazione se il _fabbricato_ indicato in _polizza_ non risulta costruito o ampliato sulla base di un valido titolo edilizio, tranne il caso in cui:

a) è stato ultimato a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
b) è stato oggetto di sanatoria;
c) è attualmente interessato da un procedimento di sanatoria o di condono. **In tal caso _l'Assicurato_ è obbligato a comunicare a _REVO_ l'esito positivo del procedimento di sanatoria e condono. In caso di esito negativo del procedimento la copertura non è operante.**

Art. 8.4 Dove vale l'assicurazione

Tutte le coperture operano per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana ad eccezione della copertura Responsabilità Civile.
Per la copertura Responsabilità Civile, la garanzia:

- **R.C.T. vale per i _sinistri_ che avvengono nell'Unione Europea.**
- **R.C.O. vale per i _sinistri_ che avvengono nel mondo intero.**

Norme valide per l'assicurazione

Art. 8.5 Quando si attiva l'assicurazione

L'*assicurazione* si attiva dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* è stata pagata, **altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento**.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'**_assicurazione_ resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, **ferme le successive scadenze e il diritto di _REVO_ al pagamento dei _premi_ scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

Art. 8.6 Quanto dura l'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata di un anno o due anni, in base all'opzione scelta dal *Contraente* al momento della sottoscrizione.

Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 8.7 Quanto e come si paga il premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* che distribuisce la *polizza*.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Se la durata è di un anno il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno **ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate**.

Se la durata è di due anni il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di due anni **e deve essere versato in forma unica e anticipata.**

Il pagamento del *premio* avviene:
- all'atto della stipula dell'*assicurazione;*
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza.*

Art. 8.8 Tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

Tacito rinnovo

L'*assicurazione* è stipulata nella forma con tacito rinnovo, **pertanto si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**.

Il rinnovo è annuale anche in caso di durata iniziale pari a due anni.

Facoltà di disdetta alla scadenza

Il *Contraente* e ***REVO* possono disdire l'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa**.

La disdetta può essere esercitata inviando una PEC. La comunicazione deve essere ricevuta da *REVO* almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza*.

Art. 8.9 Interruzione del tacito rinnovo

Il *premio* è determinato, in parte, sulla base di parametri di rischio variabili, tra cui le informazioni relative a fatturato e numero di dipendenti.

Prima della scadenza del *periodo di assicurazione*, le informazioni relative al fatturato e al numero di dipendenti:
- **possono essere acquisite automaticamente da *REVO* attraverso l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;**
- **possono essere richieste al *Contraente* che ha l'obbligo di fornirle nei tempi richiesti da *REVO*.**

In tal caso, se si verifica un aumento del:

- **fatturato consuntivo superiore a € 2.000.000;**
- **numero di dipendenti superiore a 49 unità**

il tacito rinnovo si interrompe e non è più operante

Art. 8.10 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione.*

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, *REVO* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 8.11 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, *REVO* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 8.12 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta a *REVO* dei mutamenti che aggravano il *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da *REVO* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* e legittima il recesso di *REVO* dall'*assicurazione* ai sensi di legge (art. 1898 del Codice Civile),

Se durante il *periodo di assicurazione* si verifica un aggravamento di rischio dovuto all'aumento del fatturato o del numero dei dipendenti, il *premio* aumenta?

No. Il *premio* resta invariato per tutto il *periodo di assicurazione* in corso.

L'eventuale adeguamento viene applicato al primo rinnovo successivo.

Art. 8.13 Cessione, alienazione, fusione o scissione di attività

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale della società, dell'attività, di fusione o scissione di questa, **il *Contraente* deve informare *REVO* entro 60 giorni dal compimento dell'operazione.** Nei successivi 30 giorni ***REVO* può comunica al *Contraente* se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se il *Contraente* non accetta le nuove condizioni entro 30 giorni dalla notifica, l'*assicurazione* è automaticamente risolta e *REVO* provvede al rimborso della parte di *premio* pagata e non goduta, al netto delle imposte.**

Art. 8.14 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 8.15 Come comunicare con REVO

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o a *REVO*.**

Art. 8.16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 8.17 Foro competente

In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione di questa *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- **foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;**
- **foro del luogo dove ha sede *l'intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;**
- **foro di Milano.**

Art. 8.18 Norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme comuni alle coperture Eventi Catastrofali, Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina

Art. 9.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Solo il *Contraente* e *REVO* possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza. In particolare, il *Contraente* deve compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Se il contratto è stipulato ai sensi della legge (art. 1891 del Codice Civile) nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti che derivano dall'*assicurazione* spettano all'*Assicurato*. Il *Contraente*, anche se in possesso della *polizza*, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'*Assicurato* stesso. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal *Contraente* sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 9.2 Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* o il *Contraente* deve astenersi da:

a) **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**
b) **dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**
c) **occultare, o manomettere beni assicurati salvati;**
d) **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
e) **alterare le tracce e i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 9.3 Assicurazioni presso altri Assicuratori

Se per assicurare gli stessi beni sono stati stipulati più contratti assicurativi con diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Se la somma di tali indennizzi - **escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente** – supera l'ammontare del danno, ***REVO* deve pagare solo la sua quota proporzionale** in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

Art. 9.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da *REVO*, con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate;

oppure, su richiesta di una delle parti;

2) fra due periti nominati, uno dal *Contraente* e uno da *REVO* con apposito atto unico.

Se sono in disaccordo i due periti devono nominarne un terzo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere da altre persone nelle operazioni peritali, ma tali soggetti non hanno alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione nella quale avviene il *sinistro*.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 9.5 Mandato dei periti

I periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
2) verificare se le descrizioni e le dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali sono corrette e valutare se al momento del *sinistro* esistevano circostanze di aggravamento del *rischio* non comunicate;
3) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* adempie agli obblighi di cui all'art. "Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro", e accertare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. Determinazione del danno;
5) quantificare il danno e le spese di salvataggio e redigere un atto conclusivo di perizia, secondo i criteri di cui l'Art. Determinazione del danno.

Se la valutazione del danno è effettuata come indicato al punto 2) dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" della presente Copertura, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale, con allegate le stime dettagliate redatte in due copie, una per ciascuna parte.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali. Rimane comunque salva la possibilità di far valere qualsiasi azione o eccezione inerente la copertura dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività assicurata*.

Art. 9.6 Titoli di credito

Per i titoli di credito è stabilito che:

1) ***REVO* non paga l'importo prima delle rispettive scadenze, se previste**;
2) **Se i titoli diventano inefficaci a seguito della procedura di ammortamento, l'*Assicurato* deve restituire a *REVO* l'*indennizzo* ricevuto**;
3) il loro valore è dato dalla somma dei valori riportata sui titoli.

Per gli effetti cambiari, **l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali è possibile esercitare l'azione cambiaria.**
Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'*Assicurato* deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni previste dalla legge per realizzare il credito che risulta dal titolo**.
REVO paga il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti; **il pagamento avviene solo dopo la scadenza dei titoli stessi**.

Art. 9.7 Rinuncia alla rivalsa

REVO rinuncia al diritto di rivalsa che deriva dalla legge (art. 1916 del Codice Civile) verso:

1) le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
2) le società controllanti, controllate e collegate;
3) i clienti e i fornitori,

tranne in caso di dolo e solo se l'*Assicurato* non esercita, a sua volta, l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 9.8 Limite massimo di indennizzo

REVO* non paga una somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite, salvo il caso previsto dalla legge come obbligo di salvataggio (art. 1914 del Codice Civile).

Norme relative alla copertura Eventi Catastrofali
Norme relative alla copertura Incendio e altri danni ai beni

Art. 9.9 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di *REVO* secondo quanto disposto dalla legge (art. 1914 del Codice Civile);
- **avvisare l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure *REVO* entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza**, come previsto dalla legge (art. 1913 del Codice Civile);
- **in caso di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o atti dolosi nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, fare una denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 5 giorni dalla scoperta del *sinistro***, precisando il momento dell'inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. **Copia della denuncia deve essere inviata a *REVO***;
- **in caso di *sinistro* relativo alla *partita* "Ricorso terzi", informare subito *REVO* delle procedure civili o penali promosse contro di lui**, e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *REVO* può assumere la gestione della lite e la difesa dell'*Assicurato*;
- **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi**, indicando il nome degli altri, ai sensi della legge (art. 1910 del Codice Civile);
- **denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché avviare** - se la legge lo consente - **la procedura di ammortamento** in caso di distruzione di titoli di credito; le relative spese sono a carico di *REVO*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dalla legge (art. 1915 del Codice Civile).

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- **fornire a *REVO*, entro i 15 giorni successivi alla denuncia di *sinistro*, un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno elenco dettagliato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;
- **conservare, fino al sopralluogo del perito incaricato da *REVO*, le tracce e i residui del *sinistro*** necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto all'*indennizzo*. **Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività** (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla propria volontà dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, non avviene entro 10 giorni alla denuncia di cui alla lettera b), l'*Assicurato* o il *Contraente*, può prendere tutte le misure necessarie. Ciò non deroga a quanto espressamente previsto dalla legge in tema di "Obbligo di salvataggio" (art. 1914 del Codice Civile);
- **mettere a disposizione del perito incaricato o di *REVO* i registri, conti, fatture o qualsiasi documento** richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi.
- **In caso di danno alle *merci*, mettere a disposizione** del perito incaricato o di *REVO* la **documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle *merci* danneggiate**, sia finite sia in corso di lavorazione;
- **in caso di *sinistro* relativo alla *partita* "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *REVO***.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 9.10 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri:

- PER IL *TERRENO*:
  si stimano i *costi di ripristino* delle parti distrutte o danneggiate.

- PER IL *FABBRICATO*:
  si stima la spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per ricostruire le parti distrutte o per ripristinare quelle danneggiate.

  La stima del valore del *fabbricato* è effettuata sulla base della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, **escludendo il valore dell'area, con l'impiego di beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.**

  La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su un'altra area del territorio italiano, **se non comporta un aggravio per *REVO***.

  L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei recuperi.

  L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* pari al *valore di ricostruzione* solo se procede al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato* stesso, purché il termine dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. In caso contrario, *REVO* limita l'*indennizzo* al valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

- PER *MACCHINARI*, *ATTREZZATURE*, *ARREDAMENTO*:
  si stima il *costo di rimpiazzo* dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico ed utilità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

  L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del valore a nuovo dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

  Per i *valori* si stima il valore nominale.
  Per gli *effetti personali* si stima il valore commerciale.

  La stima non è effettuata con il criterio del *costo di rimpiazzo* per i beni danneggiati, fuori uso o inutilizzabili prima del *sinistro*;

per questi la copertura è prestata in base all'effettivo *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo solo se procede alla riparazione o al rimpiazzo dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, *REVO* limita l'*indennizzo* al valore dei beni al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

- PER LE *MERCI*:
  si stima il valore al momento del *sinistro*, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali).
  L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei beni assicurati illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

  Nelle lavorazioni di trasformazione, le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali. **Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.**

  In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, *REVO* paga le *merci* stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.
  Questo è valido se:
  a) le *merci* danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
  b) le *merci* danneggiate non sono assicurate dall'acquirente;
  c) l'avvenuta vendita risulta comprovata tramite documenti con la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

- PER LE *LASTRE*:
  l'ammontare del danno è pari al *costo di rimpiazzo* con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

- PER I *PANNELLI FOTOVOLTAICI*:
  la determinazione del danno è data dal *costo di rimpiazzo* a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

  Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni, *REVO* non riconosce un importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

- PER LE *COSE SPECIALI* quali:
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili, si stima il *valore a nuovo*, **con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro***, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

  L'*indennizzo* è limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e viene corrisposto da *REVO* solo dopo la riparazione, ricostruzione o rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati.

Art. 9.11 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Il presente articolo si applica solo per la copertura Eventi Catastrofali che è prestata nella forma a *valore intero*.

Se dalle stime fatte all'art. "Determinazione del danno" della presente Copertura risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, **eccede al momento del *sinistro* le *somme* rispettivamente *assicurate* per le *partite* stesse, *REVO* applica la *regola proporzionale***, cioè, risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il *costo di rimpiazzo* a nuovo che risulta al momento del *sinistro*.

Tale proporzione è applicata solo se il valore reale dei beni assicurati risulta superiore alle *somme assicurate* più del 15%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Entro il limite del 15%, *REVO* non applica alcuna proporzione.

Inoltre, la *regola proporzionale* non è applicata:
- se l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *franchigie* e *scoperti*, risulta uguale o inferiore a € 25.000; in questo caso l'*indennizzo* è corrisposto a *primo rischio assoluto*, **se al momento del *sinistro* non esistono *polizze* per gli stessi beni e rischi**;
- per i beni assicurati per i quali è scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo sino alla prima scadenza anniversaria.

Art. 9.12 Anticipo indennizzi

In caso di *sinistro*, il *Contraente* può scegliere se rendere operante quanto disposto alla presente clausola **in alternativa a quanto previsto all'art. "Indennizzo separato per ciascuna partita" o all'art. "Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno".**
A seguito di richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'*indennizzo* prevedibile, **se:**
- **non sono sorte contestazioni sulla copertura del *sinistro* stesso;**

- **l'*indennizzo* presumibile non è inferiore a € 50.000.**

L'acconto non può superare l'importo di € 250.000, indipendentemente dall'ammontare stimato del danno.
L'acconto, calcolato in base alla percentuale del valore stimato del *sinistro* viene corrisposto entro 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**.
La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando i criteri di valutazione del danno indicati all'art. "Determinazione del danno" **d**ella presente Copertura.

Art. 9.13 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

Il presente articolo si applica solo per la copertura Eventi Catastrofali.

Come previsto dalla legge (art. 23 della Legge sulla ricostruzione post calamità n. 40/2025), su richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere prima della liquidazione totale del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari a una percentuale del 30% dell'ammontare del danno accertato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato**, solo se:**

- **la richiesta arriva a *REVO* entro 90 giorni dall'evento;**
- **non sorgono contestazioni sulla copertura del *sinistro* stesso e sulla sua riconducibilità causale all'evento;**
- **i danni subiti dai beni assicurati si sono verificati in un territorio per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi di legge (art. 2 della Legge sulla ricostruzione post calamità n. 40/2025).**

Al fine di corrispondere all'*Assicurato* la liquidazione anticipata parziale del danno, *REVO* deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione anticipata. Se il sopralluogo non viene effettuato nei termini previsti, *REVO* provvede comunque alla liquidazione anticipata dell'*indennizzo* entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, solo se non si manifestano cause di nullità, annullabilità o risoluzione dell'assicurazione.
La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando i criteri di valutazione del danno indicati al precedente art. Determinazione del danno.

Art. 9.14 Indennizzo separato per ciascuna partita

Su richiesta del *Contraente*, è applicato quanto previsto all'art. "Pagamento dell'indennizzo" della presente Copertura a ciascuna *partita* assicurata considerata singolarmente
A tale scopo, i periti incaricati redigono un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia per ciascuna *partita* assicurata.
I pagamenti effettuati secondo la norma sopra indicata sono considerati come acconto; sono quindi soggetti a eventuale conguaglio rispetto a quanto risulta complessivamente dovuto da *REVO* a titolo di indennità per il *sinistro*.

Art. 9.15 Compensazione tra le partite

Il presente articolo si applica solo per la copertura Eventi Catastrofali.

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ciascuna *partita* è maggiore del valore dei beni che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di assicurazione" ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.
Per la ripartizione, sono considerate tutte le partite con "insufficienza di assicurazione", colpite o meno dal *sinistro*.
La compensazione può avere luogo solo per le partite:

- **riguardanti la stessa *ubicazione*;**
- **assicurate a *valore intero*;**
- **con tasso di *premio* uguale o inferiore**.

Art. 9.16 Quando e come è pagato l'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *REVO* paga l'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati, **solo se:**

- **non viene fatta opposizione**
- **è verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.
- in caso di procedimento penale sulla causa del *sinistro*, risulta che **danni non sono stati causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata**.

Solo per le garanzie prestate per il *Fabbricato*, per i M*acchinari*, *Attrezzature*, *Arredamento* il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

I. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza, l'*indennizzo* è pagato secondo il *valore allo stato d'uso*;
II. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto I., determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*.

Art. 9.17 Servizio di salvataggio

REVO ha stipulato una convenzione con la società "PER s.p.a", specializzata nella riduzione ed eliminazione dei *danni* materiali tramite piani di pronto intervento, risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.

Il servizio è attivo in caso di *sinistro* al *fabbricato* o al *contenuto* da:

- *Incendio*, *esplosione*, *scoppio*, sviluppo di fumo, gas e vapori;
- acqua condotta;
- *Sisma*, *inondazione*, *alluvione*, *esondazione* e altri eventi atmosferici;
- atti vandalici e dolosi;

- deterioramento di *merci* in refrigerazione.

Sono esclusi *sinistri* per ricorso terzi.

L'*Assicurato* può contattare direttamente PER al numero verde 800.909.649, attivo 24h/24 e 365 giorni all'anno per richiedere interventi di limitazione del *danno* e messa in sicurezza. PER si impegna ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata.

In ogni caso:
- la valutazione del *sinistro* spetta esclusivamente al perito nominato da *REVO* in base alle condizioni di *polizza*;
- rimangono fermi gli obblighi descritti all'art. "Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro" della presente Copertura.

PER comunica a *REVO* ciascuna richiesta di intervento ricevuta, e le conseguenti azioni effettuate, e dopo si relaziona con il perito incaricato da *REVO* per il *sinistro* al fine di concordare un sopralluogo insieme all'*intermediario* al quale è affidata la *polizza*.

Durante il sopralluogo, con l'accordo del perito, sono definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni danneggiati.

L'intervento di PER può essere richiesto anche:
- dall'*Intermediario* che riceve la denuncia dall'*Assicurato*;
- dal perito, se lo ritiene utile ed efficace;
- da *REVO*

ma in ogni l'*Assicurato* deve firmare il modulo di incarico poter avviare l'intervento di bonifica e ripristino.

PER si impegna a svolgere i propri interventi senza alterare lo stato dei luoghi e a preservare gli elementi e le tracce utili per consentire a *REVO* di verificare le cause del *sinistro*.

Le spese relative allo svolgimento delle attività sopra indicate sono pagate da *REVO* se il *sinistro* è coperto dalla *polizza* secondo quanto stabilito dalla legge come obbligo di salvataggio (art. 1914 del Codice Civile); **viceversa, le spese sono interamente a carico dell'*Assicurato***.

***REVO* può recedere dal presente servizio al termine di ciascun *periodo di assicurazione* inviando una comunicazione al *Contraente/Assicurato* con un preavviso di 30 giorni.**

Norme relative alla copertura Furto e rapina

Art. 9.18 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:
- **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero e la conservazione dei beni sottratti nonché per la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati**; le relative spese sono a carico di *REVO* secondo quanto disposto dalla legge (art. 1914 del Codice Civile);
- **avvisare l'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure *REVO* entro 24 ore da quando ne ha conoscenza**, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- **fare una denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando ne ha conoscenza**, indicando la Compagnia, l'*intermediario* assicurativo ed il numero di *polizza*; **copia di tale denuncia deve essere trasmessa a *REVO***;
- **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, avvisare ciascuno di essi**, indicando il nome degli altri, ai sensi della legge (art. 1910 del Codice Civile);
- **denunciare subito la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché avviare** - se la legge lo consente - **la procedura di ammortamento**; le relative spese sono a carico di *REVO*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dalla legge (art. 1915 del Codice Civile).

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e c) sono a carico di *REVO* in proporzione tra il valore assicurato e il valore dei beni assicurati al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, insieme a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, **salvo che la *Compagnia* provi che le spese sono state fatte in modo sconsiderato**.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:
- **fornire a *REVO* entro i 15 giorni dopo alla denuncia del *sinistro*, un elenco dettagliato dei beni assicurati rubati o danneggiati**, con l'indicazione del rispettivo valore;
- **tenere a disposizione fino alla liquidazione del danno sia i beni assicurati non rubati sia le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *indennizzo***;
- **dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni assicurati al momento del *sinistro* oltre che della realtà o dell'entità del danno; tenere a disposizione di *REVO* e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *REVO* e i periti ritengono di fare presso terzi;**
- **avvisare *REVO* del recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne ha notizia**.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 9.19 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri.

- PER IL *FABBRICATO* E PER GLI IMPIANTI AL SERVIZIO DEL *FABBRICATO*:
  l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati sottratti hanno al momento del *sinistro* o dal costo di riparazione di tali beni con il limite del valore degli stessi al momento del *sinistro* (*valore allo stato d'uso*);

- PER *MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO*:
  Si stima il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

  L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del valore a nuovo dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

  Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato come segue:
  - per i *valori* si stima il valore nominale;
  - i *preziosi* si stima il valore commerciale;
  - per gli *effetti personali* si stima il valore commerciale;
  - per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.
  - per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il valore a nuovo con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*.

  La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo per beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*.

  In ogni caso *REVO* non paga, un importo superiore al doppio del *valore allo stato d'uso* del bene assicurato stesso al momento del *sinistro*. Questa limitazione non si applica per *macchinari, attrezzature e arredamento* acquistati da meno di 24 mesi.

  L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo solo se procede al rimpiazzo o alla riparazione dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, *REVO* limita l'*indennizzo* al valore dei beni al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

- PER LE *MERCI*:
  si stima il valore al momento del *sinistro*, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali).
  L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

  Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali. Se le valutazioni così formulate superano i prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

  In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, *REVO* paga le *merci* stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.
  Questo è valido se:
  - **le *merci* danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;**
  - **le *merci* danneggiate non sono assicurate dall'acquirente;**
  - **la vendita risulta da documenti da dove si evince la data e il prezzo della vendita.**

Art. 9.20 Quando e come è pagato l'indennizzo

Verificata l'operatività della copertura, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *REVO* paga l'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati, **solo se:**

a) **non viene fatta opposizione;**
b) **è verificata la titolarità dell'interesse assicurato;**
c) **dalla documentazione che riporta il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsto alla lettera i) dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Furto e rapina".**

Art. 9.21 Recupero dei beni assicurati sottratti

Se paga integralmente il danno, i beni recuperati sono di proprietà di *REVO*, tranne se l'*Assicurato* le rimborsa l'intero importo.
Se invece *REVO* paga il danno solo in parte, l'*Assicurato* può farli vendere o conservare la proprietà dei beni assicurati recuperati, **se rimborsa quanto ricevuto da *REVO* per gli stessi**. In questo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni assicurati rubati recuperati entro 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro* e prima del pagamento dell'*indennizzo REVO* paga solo i danni subiti dai beni assicurati stessi in conseguenza del *sinistro*.

Art. 9.22 Riduzione delle somme assicurate

In caso di *sinistro*, le *somme assicurate* e i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* sono ridotti fino al termine del *periodo di assicurazione* in corso, di un importo pari a quello del danno pagato, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Se *REVO* recede dall'*assicurazione* a seguito del *sinistro*, rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta.

Norme relative alla copertura Assistenza – Garanzia tradizionale

Art. 9.23 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve avvisare entro 3 giorni la *Centrale Operativa* chiamando i seguenti numeri:

- **chiamare numero urbano 0642115926; e**
- **identificarsi all'operatore, fornendo i seguenti dati:**
  - **nome e cognome;**
  - **numero di *polizza*;**
  - **luogo dal quale chiama;**
  - **recapito telefonico al quale essere contattato;**
  - **tipo di intervento richiesto;**
  - **ogni altra informazione richiesta dalla *Centrale Operativa*.**

Gli interventi di assistenza devono essere organizzati direttamente o autorizzati espressamente dalla *Centrale Operativa*.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla *Centrale Operativa* non sono rimborsate.

Norme relative alla copertura Assistenza – Garanzia Parametrica

Art. 9.24 Quando e come è pagato l'indennizzo

PER *SISMA:*
Entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come riportato nell'art. Garanzia parametrica assistenza in caso di *sisma*, l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale *REVO* comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*.

L'*indennizzo* è liquidato entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

PER *ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE:*
Entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come da art. "Garanzia parametrica assistenza in casi di evento alluvione, inondazione ed esondazione", l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale *REVO* comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*.

L'*indennizzo* è liquidato entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.

L'apertura automatica del *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *sisma* e alla garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione* non comporta in alcun modo l'automatica apertura del *sinistro* relativo alla garanzia" Danni materiali e diretti da sisma" e "Danni materiali e diretti da alluvione, inondazione ed esondazione", per il quale l'*Assicurato* deve procedere con apposita denuncia secondo quanto previsto dall'art. "Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro" della presente Copertura.

Norme relative alla copertura Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.)

Art. 9.25 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- **avvisare per iscritto l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o *REVO* entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza,**
- **fornire la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento, e nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del *sinistro*;**
- **anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o a *REVO*, in caso di lesione grave o gravissima ai sensi della legge (art. 583 del Codice Penale);**
- **informare immediatamente *REVO* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. *REVO* può assumere la gestione della lite e la difesa dell'*Assicurato*;**
- **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, avvisare ciascuno di essi e indicare il nome degli altri, ai sensi della legge (art. 1910 del Codice Civile).**

Per la garanzia Responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* (R.C.O.), **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare solo i *sinistri:***

- **per i quali ha luogo l'inchiesta o un'ispezione da parte delle autorità competenti a norma della legge infortuni;**
- **mortali o che riguardano lesioni gravi o gravissime ai sensi della legge (art. 583 del Codice Penale);**
- **per i quali ha ricevuto una richiesta di *risarcimento*.**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltre:

- **astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità del *danno* o sostenere spese senza il preventivo consenso scritto di *REVO*;**
- **astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione di *REVO*;**

- **astenersi dal pregiudicare la posizione di *REVO* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;**
- **mettere a disposizione, di *REVO* o dei professionisti dalla stessa incaricati, registri conti, fatture e qualsiasi documento richiesto.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi della legge (art. 1915 del Codice Civile).

Se risulta che il *Contraente* o l'*Assicurato* ha agito in connivenza con il danneggiato o ne ha favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 9.26 Gestione delle vertenze e costi di difesa

***REVO* può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.**

***REVO* assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.**

Sono a carico di *REVO* i *costi di difesa* sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera il suddetto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *REVO* e l'*Assicurato*, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto di legge (art. 1917 del Codice Civile).

***REVO* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui lo prevede la legge o lo richiede *REVO*. *REVO* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto di *REVO*, può arrivare ad una definizione bonaria del *sinistro* mediante una transazione.

La transazione è raccomandata da *REVO* se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le circostanze, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale. Se l'*Assicurato* rifiuta di acconsentire a una transazione raccomandata da *REVO* e sceglie di impugnare o continuare i procedimenti legali, **l'obbligo risarcitorio di *REVO* non può eccedere il limite dell'importo raccomandato, incluse le spese maturate fino alla data del rifiuto**. Se l'*Assicurato* risulta vincitore all'esito di vertenza giudiziale, *REVO* rimborsa all'*Assicurato* le *spese legali* sostenute da quest'ultimo.

Art. 9.27 Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di *danno* direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che deriva dal vincolo di solidarietà con altre imprese e persone.

Art. 9.28 Qual è il limite massimo di risarcimento

Per ciascun *sinistro*, *REVO* non paga una somma maggiore del *massimale* assicurato, salvo i casi previsti dalla legge (art. 1917 del Codice Civile).

Art. 9.29 Quando è pagato il risarcimento

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, e quantificato il *danno* risarcibile, *REVO* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

Art. 9.30 Assicurazione presso altri assicuratori

Se per lo stesso rischio assicurato in *polizza* sono stati stipulati più contratti assicurativi con diversi assicuratori, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve richiedere a ciascun assicuratore il *risarcimento* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, solo se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del *danno*.**

Norme relative alla copertura Tutela legale

Art. 9.31 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- **avvisare per iscritto l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o *REVO*, nel momento in cui ne ha conoscenza, e comunque entro massimo 24 mesi dalla data di scadenza della *polizza* o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;**
- **fornire:**
  - **dettagliate informazioni sull'evento;**
  - **documenti inerenti all'evento (per es. atto di citazione, avviso di garanzia, documentazione contrattuale, ecc.);**
  - **se è stato incaricato un legale, l'anagrafica completa del professionista, comprensiva di recapiti telefonici e e-mail.**

Tutti gli atti e i documenti devono essere regolarizzati a spese del *Contraente* secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In caso di *assicurazione* presso altri Assicuratori, il *Contraente* deve inoltre darne avviso a ciascuno degli Assicuratori stessi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi della legge (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 9.32 Libera scelta del legale

Insieme alla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può indicare a *REVO* un legale al quale affidare il mandato sia per la fase stragiudiziale sia per quella giudiziale.

***REVO* deve autorizzare l'instaurazione della fase giudiziale e dei successivi gradi di giudizio**

Con l'approvazione di *REVO*, l'*Assicurato* può nominare un secolo legale, **nei casi in cui è necessaria una specializzazione diversa da quella del primo legale. Se l'*Assicurato* non lo indica, *REVO* può nominare direttamente un legale di sua fiducia.**

È coperto l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, sempre autorizzato da *REVO*.

Secondo quanto previsto dalla legge 247/2012, il legale predispone un preventivo scritto all'*Assicurato* che indica:

- **il grado di complessità della causa;**
- **il costo complessivo della pratica;**
- **la specifica delle singole voci costituite dalle spese anticipate;**
- **oneri connessi e i compensi professionali, calcolato sui valori massimi dei parametri forensi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.**

Sono compresi i preventivi redatti su tariffa oraria.

***REVO* deve autorizzare il preventivo per iscritto, altrimenti la copertura assicurativa non vale.**

Se vengono proposti valori diversi da quelli massimi, il legale deve motivarli per iscritto.

Art. 9.33 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, *REVO*:

1) verifica la copertura assicurativa e le ragioni dell'*Assicurato*;
2) trasmette la pratica al legale scelto ai sensi dell'art. "Libera scelta del legale" della presente Copertura:
   - se le pretese dell'*Assicurato* hanno possibilità di successo in base agli elementi e alle argomentazioni presentati;
   - quando è necessaria la difesa in sede penale;
3) prima di autorizzare il giudizio, valuta le possibilità di successo su cui fondare la causa sulla base degli elementi forniti.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai legali o ai periti devono essere autorizzati *da REVO*. A loro l'*Assicurato* fornisce le necessarie procure.

***REVO* non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.**

l'*Assicurato* non può concordare direttamente con la controparte nessuna *transazione* della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza autorizzazione di *REVO*: in caso contrario perde il diritto all'*indennizzo*.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito è estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia copre solo la stesura e il deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

Art. 9.34 Liquidazione del sinistro - Pagamento dei professionisti

REVO può pagare direttamente i compensi al professionista oppure provvedere al rimborso che l'*Assicurato* abbia anticipato.
***REVO* non ha alcun obbligo diretto verso il professionista.**

Art. 9.35 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Rispetto all'assistenza legale prestata dalla copertura Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 1917 del Codice Civile), la copertura Tutela legale opera:

- come integrazione di quanto non previsto dalla copertura Responsabilità Civile per *spese legali* di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla copertura Responsabilità Civile.

Per le imputazioni penali non sussiste nessuna limitazione.

Art. 9.36 Quando è pagato l'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e ricevuta la nota competenze, ***REVO* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.**

Art. 9.37 Somme recuperate e restituzione degli anticipi

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano solo all'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve restituire le somme anticipate se:

- **è rimborsato dalla controparte per spese, competenze e onorari;**

- **è condannato con sentenza definitiva per fatti *dolosi*.**

Art. 9.38 Disaccordo sulla gestione del sinistro e mediazione

Se c'è disaccordo tra l'*Assicurato* e *REVO* sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione può essere affidata ad un Organismo di Mediazione.
La richiesta deve essere inviata per raccomandata A/R o PEC.

Art. 9.39 Assicurazione presso altri assicuratori

Se per il medesimo rischio assicurato in *polizza* sono stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, solo se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.**